



DIPENDENTI DEL COMPARTO PUBBLICO

SINTESI DELLE NOVITÀ INTERVENUTE IN MATERIA PREVIDENZIALE
DAL 2010 A OGGI PER I LAVORATORI EX ISCRITTI INPDAP

GUIDA AGGIORNATA AL DL. N.90/2014 (24 GIUGNO 2014)



DIPENDENTI DEL COMPARTO PUBBLICO

SINTESI DELLE NOVITÀ INTERVENUTE IN MATERIA PREVIDENZIALE
DAL 2010 A OGGI PER I LAVORATORI EX ISCRITTI INPDAP

Premessa	3
ELEVAZIONE LIMITE DI ETÀ ACCESSO PENSIONE DI VECCHIAIA DONNE	3
Mantenimento del requisito dei 15 anni di anzianità contributiva	
LA LEGGE N. 122 DEL 30 LUGLIO 2010	4
1 Abrogazione della legge n. 322/1958 (art. 12-undecies, legge n. 122/2010)	
Effetti più rilevanti	
Istituzione della pensione differita nel pubblico impiego	
2 Onerosità ricongiunzione art.1, legge n. 29/1979	
Pensione con il cumulo non oneroso di contribuzione versata in più forme assicurative (art. 1, comma 239, legge n. 228/2012)	
Possibilità di rinuncia precedente ricongiunzione o totalizzazione	
3 Nuovi coefficienti (più onerosi) calcolo onere ricongiunzione (art.1 e 2, legge n. 29/1979)	
MODIFICHE APPORTATE ALLA TOTALIZZAZIONE	9
SOPPRESSIONE DELL'INPDAP E TRASFERIMENTO DELLE RELATIVE COMPETENZE ALL'INPS (ART. 21, LEGGE N. 214/2011)	9
MODALITÀ E PROCEDURE INOLTRO ISTANZE	
Invio istanze telematiche INPDAP	
RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO IN CASO DI PERMANENTE INIDONEITÀ PSICOFISICA (DPR N. 171/2011)	10
MANTENIMENTO IN SERVIZIO	11
ELEMENTI E CRITERI DI CALCOLO PENSIONE DOPO LA LEGGE N. 214/2011	12
LE PENALIZZAZIONI SULLE PENSIONI	14
I TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO	16
RETTIFICA VERIFICA DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA (R.V.P.A.)	17
MODIFICHE INTRODOTTE DAL DL. N. 90 DEL 24 GIUGNO 2014	18
(Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari)	
APPENDICE	19
Tabella riassuntiva dei requisiti per accesso a pensione di vecchiaia	
Tabella riassuntiva dei requisiti per accesso a pensione anticipata	
Tabella di individuazione della liquidazione dei TFS/TFR per coloro i quali acquisiscono il diritto a pensione dal 1° gennaio 2012 in poi	
ALLEGATI	23
1) Messaggio ITAL-Uil n. 160/2010 del 27 ottobre 2010	
2) Messaggio ITAL-Uil n. 143/2010 del 4 ottobre 2010	
3) Messaggio ITAL-Uil n. 20110112-137/TEC del 12 gennaio 2011	
4) Stralcio legge di stabilità per l'anno 2013 - n. 228 del 24 dicembre 2012	
5) Messaggio ITAL-Uil n. 20130201-449/TEC del 1° febbraio 2013	
6) Stralcio circolare INPS n. 16 del 1° febbraio 2013	
7) Messaggio ITAL-Uil n. 20140110-580/TEC del 10 gennaio 2014	
8) Messaggio ITAL-Uil n. 20140205-588/TEC del 5 febbraio 2014	
9) Messaggio ITAL-Uil n. 20140617-630/TEC del 17 giugno 2014	
10) Locandina informativa congiunta ITAL – UIL FPL su avvio campagna di rettifica delle posizioni assicurative R.V.P.A.	

PREMESSA

I dipendenti della Pubblica Amministrazione, oltre ad essere stati interessati dalle modifiche sulle pensioni previste dal cosiddetto “decreto Salva Italia” (*emanato a dicembre 2011*), e a suo tempo ampiamente illustrate nella Guida di carattere generale “Le nuove pensioni dal 2012”, già precedentemente, a partire dal 2009, sono stati destinatari di una serie di interventi legislativi che hanno inciso pesantemente sul quadro normativo che disciplinava i trattamenti pensionistici dei lavoratori del comparto iscritti alle Casse di Previdenza gestite dall'ex INPDAP.

Con un ulteriore intervento legislativo contenuto nella legge di stabilità (*legge n. 228/2012*) è stato introdotto, a decorrere dall'1/1/2013, un pacchetto di norme finalizzato alla correzione di alcune ingiustizie determinate con la legge n. 122/2010 senza però incidere significativamente sui “danni” provocati dalla norma medesima. Con successivo intervento legislativo (*legge n. 147/2013*) sono state ulteriormente apportate modifiche all'impianto previdenziale anche se di minore impatto.

Con questo lavoro riportiamo, di seguito, un quadro sintetico degli interventi più significativi di cui sono stati destinatari i dipendenti pubblici dal 2010 ad oggi.

ELEVAZIONE LIMITI DI ETÀ PER PENSIONE DI VECCHIAIA DONNE

Già con la legge n. 102/2009, a decorrere dal 1° gennaio 2010, era stato elevato a 61 anni il requisito di età per le donne per il diritto alla pensione di vecchiaia (*dai 60 anni previsti dalla legge n. 335/1995*) per poi essere ulteriormente elevato a 65 anni (*più finestra di 1 anno*) dal 1° gennaio 2012; con la manovra Monti (*legge n. 214/2011*), a decorrere dal 1° gennaio 2012, tale limite è stato definitivamente fissato in 66 anni equiparandolo agli uomini dipendenti pubblici.

Dal 2013 si aggiunge l'incremento di tre mesi per effetto dell'aumento della speranza di vita previsto dalla legge n. 214/2011.

Mantenimento del requisito dei 15 anni di anzianità contributiva

I lavoratori in possesso di almeno un giorno di anzianità contributiva al 31 dicembre 1992 sono derogati dall'innalzamento del requisito per la maturazione del diritto a pensione di vecchiaia (*15 anni anziché 20*) a condizione che tale requisito si verifichi entro la data del 31 dicembre 2011 (*es.: un giorno al 1992 con 15 anni di anzianità contributiva alla cessazione che doveva avvenire congiuntamente a 61 anni di età, se donna e 65 se uomo*).

A decorrere dal 1° gennaio 2012 invece, per un principio di armonizzazione, anche per gli iscritti alla gestione ex INPDAP si applicano le deroghe del D.lgs. n. 503/1992 così come previsto per tutti i lavoratori iscritti all'INPS, e cioè:

- a) lavoratori che alla data del 31.12.1992 hanno maturato 15 anni di servizio;
- b) lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 31.12.1992;
- c) lavoratori dipendenti che possano far valere un'anzianità di servizio di 25 anni e risultano occupati per almeno 10 anni per periodi di durata inferiore ad un anno (*stagionali*);
- d) lavoratori dipendenti che possano far valere al 31.12.1992 un periodo di servizio inferiore a 15 anni e che avendo acquisito l'età massima per il collocamento a riposo non riescano a raggiungere i nuovi limiti di servizio.

LA LEGGE N.122 DEL 30 LUGLIO 2010

1) Abrogazione della legge n. 322/1958

(art. 12-undecies, legge n. 122/2010)

Con l'articolo 12, comma 12-undecies il Legislatore ha abrogato la legge n. 322/1958 (*articolo unico*).

Questa norma permetteva ai dipendenti del pubblico impiego, cessati dal servizio senza diritto a pensione, di aver costituita d'ufficio, e gratuitamente, la propria posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS per il corrispondente periodo di lavoro e ottenere, eventualmente, un trattamento pensionistico da parte dell'INPS medesimo (*pensione vecchiaia, anzianità, supplementare, invalidità, secondo le regole INPS*).

Congiuntamente all'abrogazione di questa norma sono state altresì abrogate norme analoghe che disciplinavano tale operazione quali:

- **Art. 40, legge n. 1646/1962** (*rivolto agli iscritti alle ex Casse pensioni degli ex Istituti di previdenza*)
- **Art. 124, DPR. n. 1092/1973** (*rivolto ai dipendenti civili e militari dello Stato*)
- **Art. 21, comma 4° art. 40, comma 3, legge n. 958/1986** (*rivolto ai militari in servizio di leva o di leva prolungata*)

L'abrogazione aveva prodotto effetti per tutti i casi di cessazioni dal servizio intervenute dal 30 luglio 2010.

Stante la previsione di procedura d'ufficio prevista dalla norma abrogata, la stessa rimane applicabile a tutti i casi di cessazioni anteriori al 30 luglio, fatta eccezione per i dipendenti iscritti agli ex Istituti di Previdenza (*CPDEL, ecc.*) per i quali era prevista la procedibilità a domanda e la stessa non è stata inoltrata prima del 30 luglio 2010 (*orientamento INPDAP non condivisibile e oggetto di contestazione*).

Resta fermo il diritto per i dipendenti delle amministrazioni statali a una indennità "Una tantum" qualora la contribuzione non venga utilizzata

per il diritto a pensione con altra modalità (ricongiunzione o totalizzazione); tale prestazione non spetta ai dipendenti iscritti agli ex Istituti di Previdenza in quanto già abrogata con legge n. 274/1991.

Con l'articolo unico, comma 238, la legge di stabilità (n. 228/2012) ha reintrodotta gli effetti della legge n. 322/58 (*soppressa, come detto, nel 2010*) per gli iscritti alle ex quattro Casse pensioni gestite dall'ex INPDAP (*CPDEL, CPS, CPI e CPUG*) cessati dal servizio, in data anteriore al 31 luglio 2010, senza diritto a pensione e che non avevano presentato regolare domanda di costituzione di posizione assicurativa verso il FPLD dell'INPS entro la predetta data.

La problematica riguarda i soli iscritti alle ex quattro Casse di previdenza in quanto per gli iscritti alla ex Cassa dei dipendenti dello Stato (*CTPS*), cessati dal servizio prima del 31.7.2010 senza aver maturato presso la medesima Cassa il diritto a pensione, continua a trovare applicazione la costituzione d'ufficio della posizione assicurativa presso il FPLD ai sensi della legge n. 322/58.

La norma, pertanto, ha provveduto a sanare un aspetto del problema nel particolare ma non nella sua interezza in quanto nel testo non si rileva la volontà di estendere i contenuti della legge n. 322/58 anche ai cessati successivamente al 30.7.2010 e nulla dice in merito all'abrogazione dell'onere introdotto dalla legge n. 122/2010 per coloro i quali volevano ricongiungere i propri contributi verso l'AGO ai sensi dell'art. 1 della legge n. 29/79.

Inoltre la norma ha regolamentato gli effetti che il riconoscimento di dette anzianità avrebbero potuto generare stabilendo che, per espressa previsione normativa, l'applicazione di quanto sopra non concorre a determinare il diritto alla corresponsione di ratei arretrati di pensione eventualmente maturati.

Effetti più rilevanti:

Da quanto sopra si evince che la reintroduzione della costituzione della posizione assicurativa per periodi che si collocano ante 30.7.2010 non ha fatto, comunque, venir meno l'abrogazione della citata legge n. 322/1958 congiuntamente alla previsione di onere per la ricongiunzione art. 1 legge n. 29/1979; rimangono, pertanto, tuttora insoluti gli effetti negativi per coloro i quali cessano, ovvero hanno cessato, l'attività lavorativa dal 31 luglio 2010.

Analizziamoli in breve.

L'effetto negativo più eclatante, nonostante l'istituzione del "cumulo", argomento che affronteremo più avanti, è certamente rappresentato dall'assenza della previsione del diritto ad una pensione supplementare (*prestazione, al contrario, prevista nell'INPS*) nel caso in cui i periodi di contribuzione versata presso una delle Casse Pensioni gestite dall'INPDAP non siano sufficienti per il diritto ad una pensione autonoma e, nello stesso tempo, tali periodi non possano essere utilizzati mediante totalizzazione o ricongiunzione con altri periodi assicurativi versati in altri Fondi o Casse come, ad esempio, nel caso di titolarità di trattamento pensionistico con decorrenza anteriore alla cessazione del rapporto assicurativo (*la titolarità di pensione pregiudica la possibilità di utilizzare tali istituti*).

Istituzione della pensione differita nel pubblico impiego (circolare INPDAP n. 18/2000 e nota operativa n.56/2010)

A seguito dell'abrogazione della legge n. 322/1958, l'ex INPDAP ha ritenuto superata la regola che prevedeva che i requisiti per il diritto a pensione (*anzianità contributiva ed età*) dovessero risultare perfezionati alla data di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero in costanza di versamento di contribuzione volontaria, prevedendo la corresponsione della pensione anche se il diritto e la decorrenza della stessa interveniva successivamente alla data di cessazione del rapporto di lavoro o di versamenti volontari (*pensione differita*).

Pertanto, l'Istituto, con una nota del dicembre 2010, ha individuato nel 31 luglio 2010 (*data di entrata in vigore della legge n. 122/2010*), la data da cui far decorrere la possibilità di concessione della pensione differita: **per gli iscritti alle ex quattro Casse di pensione:** considerato che in caso di cessazione dal servizio senza diritto a pensione la costituzione della posizione assicurativa avveniva esclusivamente a domanda degli interessati, l'Istituto ha riconosciuto il diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica, in presenza dei requisiti minimi contributivi e del requisito anagrafico, ancorché la cessazione del rapporto di lavoro sia intervenuta precedentemente al 30 luglio 2010, *sempreché entro tale data non sia stata presentata alcuna domanda di costituzione della posizione assicurativa;*

per gli iscritti alla Cassa Stato, in considerazione del fatto che la costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS operava d'ufficio in tutti i casi di cessazione senza aver maturato diritto a pensione presso l'ex INPDAP, per le cessazioni intervenute entro la data del 30 luglio 2010, l'Ente previdenziale continuerà a costituire la posizione assicurativa presso l'INPS mentre, per le cessazioni intervenute a partire dal 31 luglio 2010 l'Istituto riconosce la possibilità di concedere, a domanda, il trattamento pensionistico, sempre in presenza dei prescritti requisiti minimi contributivi e di età, con decorrenza successiva alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

2) Onerosità ricongiunzione articolo 1, legge n. 29/1979

(art. 12-septies, legge n. 122/2010)

Con l'articolo 12, comma 12-septies della legge n. 122/2010 le ricongiunzioni dei periodi in uscita dall'INPDAP verso l'INPS (*art. 1, legge n. 29/1979*) sono divenute onerose. In pratica, le domande di ricongiunzione effettuate ai sensi dell'art. 1 della legge n. 29/1979 che consentivano, in precedenza, il trasferimento gratuito verso l'INPS dei periodi contributivi maturati presso un fondo esclusivo o sostitutivo (*INPDAP – IPOST – Fondo FS – ecc.*) sono, ormai, a pagamento (*fatta salva la circostanza in cui l'importo dell'onere è totalmente riassorbito dall'importo della contribuzione trasferita*).

La questione "*ricongiunzioni onerose*" non è stata, purtroppo, risolta in via radicale dalla norma e, fermo restando quanto sopra, è stata introdotta dal

Legislatore una strada che prevede una nuova modalità di acquisizione del diritto a pensione definita **“cumulo”**, che si aggiunge alle norme già vigenti in tema di totalizzazione ex D.lgs. n. 42/2006 e di ricongiunzione e che soggiace a particolari vincoli e che analizzeremo più avanti.

E' evidente che questa modifica implica che i lavoratori dovranno necessariamente valutare, a differenza di quanto avveniva nel recente passato, la convenienza di percepire una pensione dall'INPS anziché dall'INPDAP e, in questa convenienza, valutare anche l'eventuale onere che dovrà essere sostenuto per trasferire la contribuzione, ovvero di utilizzare la nuova modalità di accesso a pensione definita cumulo, qualora ne ricorrano le condizioni.

Pensione con il cumulo non oneroso di contribuzione versata in più forme assicurative (art. 1, comma 239, legge n. 228/2012)

Con l'art. 1, comma 239 della legge n. 228/2012 (*il cui stralcio è allegato nella sezione ALLEGATI di questo manuale*), è stata introdotta una nuova modalità di acquisizione del diritto a pensione, definita **“CUMULO”**, che si aggiunge alle norme già vigenti in tema di totalizzazione e di ricongiunzione e che soggiace a particolari vincoli che di seguito riportiamo.

Coloro i quali siano iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive dell'AGO – non titolari di trattamento pensionistico presso una delle gestioni, possono cumulare i periodi assicurativi – non coincidenti – tutti e per intero, ai fini della liquidazione di un'unica pensione. Nel caso in cui in uno dei fondi o gestioni interessati sia stato raggiunto il diritto a pensione detta possibilità è negata.

Non sono riguardati da questa norma gli iscritti alle casse professionali e l'esistenza di un periodo come libero professionista, ancorché non espressamente chiarito, non dovrebbe escludere la possibilità di cumulo delle altre gestioni interessate.

Questa possibilità è esercitabile, a decorrere dal 1° gennaio 2013, esclusivamente ai fini della liquidazione della pensione di **vecchiaia** se *“in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla legge n. 214/2011 – ossia pari a 66 anni e 3 mesi per i lavoratori/trici del comparto pubblico”*, dei trattamenti di **inabilità** e di **reversibilità** (*superstiti di assicurato*) ma non per coloro i quali intendono accedere a **pensione di anzianità/anticipata**; inoltre, requisito condizionante per la richiesta di questa prestazione consiste nel fatto che il pensionando non deve essere in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico in nessuna delle forme pensionistiche di quelle che partecipano al cumulo. In questi casi, quindi, il diritto alla pensione si consegue in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti (*che partecipano al “cumulo”*), che disciplinano le gestioni interessate all'esercizio del cumulo anche se diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto e deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le

gestioni oggetto del cumulo.

Ai fini dell'individuazione del sistema di calcolo della pensione/quote di pensione (*retributivo, misto, contributivo*), diversamente da quanto è previsto per la totalizzazione (*di cui al D.lgs. n. 42/2006*), nel nuovo "cumulo" viene presa a riferimento l'anzianità contributiva complessiva di tutti i periodi assicurativi non coincidenti accreditati nelle gestioni oggetto del cumulo, ferma restando, comunque, l'applicazione del sistema contributivo dal 1° gennaio 2012.

Come sopra detto la norma sul cumulo, introdotta dalla legge n. 228/2012, riguarda anche la pensione di inabilità e quella di reversibilità. Per quanto riguarda i requisiti richiesti per la liquidazione delle due pensioni citate la legge di stabilità rimanda a quanto stabilito dall'art. 2 del D.lgs. n. 42/2006.

Per le pensioni di inabilità il diritto si consegue in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale si è iscritti al verificarsi dello stato invalidante e la liquidazione è effettuata considerando tutta la contribuzione disponibile, anche se coincidente, nelle gestioni interessate ancorché i lavoratori abbiano maturato i requisiti contributivi per la pensione di inabilità in una sola delle gestioni interessate.

Ai fini della maggiorazione si precisa che l'INPS, con circolare n. 140/2013 ha stabilito che i periodi contributivi maturati nelle diverse gestioni nelle quali l'assicurato è stato iscritto concorrono con quelli maturati nella gestione "accertatrice" alla determinazione dell'anzianità contributiva massima riconoscibile come maggiorazione convenzionale.

Anche per le **pensionari ai superstiti** di soggetto assicurato, il diritto si consegue in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento del decesso.

Per il perfezionamento dei requisiti si procede alla sommatoria dei periodi assicurativi e contributivi risultanti presso le singole gestioni.

Possibilità di rinuncia precedente ricongiunzione o totalizzazione

Per coloro che rientrano nella nuova possibilità di usufruire del cumulo di più posizioni assicurative, la legge n. 228/2012, entrata in vigore dallo scorso 1° gennaio 2013 (*il cui stralcio è allegato nella sezione ALLEGATI di questo manuale*), ha regolamentato le situazioni che, eventualmente, si sono venute a creare in presenza della previgente normativa permettendo, di conseguenza, a chi aveva presentato istanza di ricongiunzione ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge n. 29/79, ovvero di pensione in totalizzazione ai sensi del D.lgs. n. 42/2006, di recedere dalle precedenti richieste con restituzione di quanto eventualmente già versato e poter presentare domanda di pensione con il sistema del cumulo (*purché la pensione non sia stata già liquidata*).

A questo proposito ricordiamo che il Legislatore aveva individuato un termine temporale entro il quale il lavoratore poteva avvalersi del recesso (*data ultima 31 dicembre 2013*).

3) Nuovi coefficienti (più onerosi) calcolo onere ricongiunzione

(art. 1 e 2, legge n. 29/1979) (art. 12-decies, legge n. 122/2010)

L'art. 12-decies della legge n. 122/2010 ha introdotto modifiche il relazione al calcolo delle ricongiunzioni nel comparto pubblico introducendo, per le domande di ricongiunzione prodotte a partire dal 31 luglio 2010 (*data di entrata in vigore della legge n. 122/2010*), nuove tabelle di calcolo per la determinazione della riserva matematica.

In sostanza, la modifica apportata è consistita nella sostituzione, ai fini del calcolo dell'onere, dei coefficienti contenuti nelle vecchie tabelle (*approvate con D.M. del 1964 con l'introduzione della legge n. 299/1980*), rimasto fino ad oggi inalterato, con quelli contenuti nelle tabelle di cui all'art. 13 della legge n. 1338/1962 (*modificate l'ultima volta nel 2007 con D.M. 31 agosto 2007*) con conseguente innalzamento dell'onere di ricongiunzione.

E' evidente che gli interventi normativi sopra illustrati rendono particolarmente problematica la valutazione da parte degli assicurati titolari di più posizioni assicurative in ordine al percorso da utilizzare per ottenere il trattamento pensionistico di miglior favore (*totalizzazione, ricongiunzione verso INPS o verso gestione ex INPDAP, ecc.*), percorso definibile solo dopo aver calcolato costi e benefici.

MODIFICHE APPORTATE ALLA TOTALIZZAZIONE

L'art. 1, comma 248 della legge n. 228/2012 ha stabilito che coloro i quali abbiano già presentato, alla data di entrata in vigore della legge di stabilità, domanda di pensione avvalendosi della totalizzazione dei contributi presenti nelle varie gestioni / fondi / ecc., e a condizione che non si sia concluso il relativo procedimento amministrativo, la possibilità di ritirarla per conseguire la pensione avvalendosi del cumulo, come illustrato nei precedenti capitoli.

SOPPRESSIONE DELL'INPDAP E TRASFERIMENTO DELLE RELATIVE COMPETENZE A INPS (ART. 21, LEGGE N. 214/2011) - MODALITÀ E PROCEDURE DI INOLTRO DELLE ISTANZE

L'articolo 21 della legge n. 214/2011 ha abrogato, a far data dal 1° gennaio 2012 l'INPDAP, ossia l'Istituto previdenziale creato nel 1993 che doveva costituire, per i lavoratori del comparto pubblico, ciò che l'INPS era considerato per il settore privato.

Detta soppressione (*insieme all'ENPALS – l'Ente previdenziale dei lavoratori dello spettacolo*) rientra, nell'ottica del Legislatore, in un quadro di interventi volti a ridurre la spesa e il contenimento dei costi degli apparati amministrativi. Per effetto di tale soppressione all'INPS sono state attribuite le funzioni e tra-

sferite le risorse strumentali, umane e finanziarie.
Pertanto, presso l'INPS sono state costituite le gestioni ex INPDAP ed ex ENPALS.

Invio istanze telematiche INPDAP (Determinazione presidenziale INPS n. 95/2012 – Circolare INPS n. 131/2012 - Circolare INPS n. 12/2013, ecc.)

In data 30 maggio 2012 è stata firmata dal Presidente dell'INPS la determinazione presidenziale n. 95 con la quale è stata comunicata la calendarizzazione *(la prima, a partire dal 2 luglio 2012, relativa alle ricongiunzioni onerose e alle borse di studio)*, per la presentazione telematica delle istanze relative alle gestioni ex INPDAP ed ex ENPALS. **Da subito (data pubblicazione determina in G.U.) era stato fatto obbligo dell'invio telematico delle domande di pensione, di richiesta variazione delle posizioni assicurative, di piccoli prestiti.**

Alla determina fu allegato un documento che dettava l'inizio della fase telematica in coesistenza con la tradizionale presentazione cartacea della domanda.

Dallo scorso 12 gennaio 2013 alcune di queste *(fra cui le domande di pensione, ad eccezione delle inabilità presentate ai sensi della legge n. 335/1995)* avevano seguito, necessariamente, l'esclusivo invio telematico. Questa fase transitoria si è conclusa nel corso del 2013 con la presentazione telematica di ogni istanza.

Va ricordato che l'inoltro telematico delle istanze è concesso in via esclusiva ai patronati e agli iscritti in possesso di pin !

È venuta, pertanto, a cessare la competenza e la possibilità delle singole amministrazioni di inoltrare all'Inps, gestione ex Inpdap, qualsiasi istanza per conto dei propri dipendenti !

RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO IN CASO DI PERMANENTE INIDONEITÀ PSICOFISICA (DPR N. 171/2011)

Nel 2011 è stato pubblicato il DPR. n. 171/2011 *(vedi allegato nell'apposita sezione)*, con il quale è stato introdotto il **“Regolamento d'attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica, a norma dell'art. 55-octies del D.lgs. n. 165/2001”**.

Da una prima lettura del provvedimento emergeva un quadro che andava a modificare i criteri da noi conosciuti in tema di cessazione, in generale, del rapporto di pubblico impiego in caso di accertata inidoneità assoluta o relativa, rimandando, comunque, le necessarie riflessioni a dopo aver conosciuto

gli orientamenti attuativi del Regolamento da parte della Funzione Pubblica. Da quanto ci consta, la Funzione Pubblica, ad oggi, non ha emanato note sulla problematica *(le uniche di nostra conoscenza sono quelle dell'INPS per il proprio personale e dei singoli ministeri che ricalcano, sostanzialmente, quanto riportato nel citato DPR)*.

Per quanto concerne i destinatari del Regolamento, attenendoci al titolo e al contenuto, è da ritenere che le amministrazioni interessate debbano essere solo quelle a cui si fa espresso riferimento *(amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, enti pubblici non economici, enti di ricerca e delle università, Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)*.

Per quanto riguarda le altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 165/2001 (regioni – province – comuni – ASL – ecc.), poiché non espressamente richiamate, è da ritenere che non siano interessate dal Regolamento, per cui continuerebbero ad operare le norme contrattuali vigenti.

Tenuto conto dei dubbi sopra espressi, precisiamo, comunque, che l'art. 9 del citato DPR. stabilisce che non sono modificate le norme che regolano l'accesso alle prestazioni previdenziali per inidoneità dei dipendenti pubblici.

A seguito della risoluzione del rapporto di lavoro, e verificata l'anzianità contributiva l'ex dipendente potrà, per il tramite del patronato, presentare domanda di pensione all'INPS – gestione ex INPDAP - utilizzando la modulistica a disposizione dei Patronati per l'invio telematico.

MANTENIMENTO IN SERVIZIO

Con la circolare n. 2/2012, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha fornito alcune indicazioni interpretative in relazione agli effetti che la nuova disciplina dei trattamenti pensionistici, introdotta dall'art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, produce sul rapporto di lavoro o di impiego dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Nella citata circolare si specifica che, per i dipendenti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro la data del 31 dicembre 2011, non è possibile l'applicazione, neppure su opzione, del nuovo regime; pertanto, tali lavoratori dipendenti restano soggetti al regime previgente sia per l'accesso che per la decorrenza del trattamento pensionistico. Da quanto sopra detto consegue che l'ente datore di lavoro dovrà collocare a riposo quei dipendenti che raggiungono il limite di età previsto dai rispettivi ordinamenti *(in genere fissato a 65 anni di età)* e che nell'anno 2011 erano già in possesso del requisito pensionistico della massima anzianità contributiva *(40 anni)* o della "quota" *(somma dei requisiti di età e di anzianità contributiva)* o comunque dei requisiti previsti per la pensione *(es. lavoratrice iscritta alle casse gestite dall'ex INPDAP che al 31.12.2011 abbia 61 anni di età e sia già in possesso del requisito contributivo minimo previsto a quella data per la pensione di vecchiaia)*.

La circolare ha espressamente confermato, anche dopo l'entrata in vigore della citata legge, la vigenza dei limiti ordinamentali esistenti (*che non sono soggetti agli incrementi per l'adeguamento alla speranza di vita*) ribadisce il principio generale secondo il quale il datore di lavoro pubblico deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego con il dipendente medesimo qualora risulti raggiunto il limite di età previsto dall'ordinamento di appartenenza quando al raggiungimento di detto limite il dipendente sia in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico.

Ciò fatto salvo il caso in cui il datore di lavoro abbia concesso il trattenimento in servizio secondo le procedure previste dalla legge e fermo restando che, ove la decorrenza della pensione non sia immediata, il dipendente deve essere mantenuto in servizio fino all'accesso al trattamento pensionistico con un limite massimo di settant'anni.

Facciamo presente che sulla materia il TAR del Lazio si è espresso con una sentenza depositata nel mese di maggio 2013 disponendo l'annullamento dei dettami della circolare n. 2/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica nella parte in cui il datore di lavoro deve collocare a riposo, al compimento del 65° anno di età, il dipendente che nell'anno 2011 era già in possesso della massima anzianità contributiva o, comunque, dei requisiti prescritti per l'accesso a un trattamento pensionistico diverso dalla vecchiaia. Trattandosi di sentenza del TAR, gli effetti si esplicano limitatamente al singolo ricorso.

Tuttavia, sarà valutata nel tempo l'evoluzione del contenzioso ed eventuali correzioni legislative adottate dal Legislatore che, al momento, non risultano.

ELEMENTI E CRITERI DI CALCOLO PENSIONE DOPO LA LEGGE N. 214/2011

Un cantiere aperto con la legge n. 35/95 potrebbe chiudersi definitivamente con la legge n. 214/2011.

Dal 1° gennaio 2012 è stato introdotto nel calcolo delle pensioni il metodo contributivo pro-rata anche per i soggetti che al 31.12.1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno 18 anni per i quali la riforma Dini aveva riservato il diritto ad un calcolo con il sistema "retributivo puro".

In sostanza tutti coloro i quali cesseranno dal servizio dal 2012 avranno nel calcolo della pensione una "quota C". Per i dipendenti pubblici iscritti alle casse pensione gestite dall'INPDAP (*a proposito anche questo Istituto insieme all'ENPALS è entrato con il provvedimento in esame nella sfera di influenza dell'INPS; infatti, l'art. 21, legge n. 214/2011 modificato dall'art. 18 bis del*

decreto Milleproroghe - legge n. 14/2012 – ha demandato la cessazione degli organi degli enti previdenziali soppressi e cioè, Presidente – CIV – Collegio dei sindaci e Direttore generale, alla definizione ed approvazione dei bilanci di chiusura e comunque non oltre il 1° aprile 2012) la pensione calcolata con il sistema retributivo sarà composta:

Quota A:

retribuzione dell'ultimo giorno di servizio espressa in ragione annua per l'aliquota di rendimento maturata al 31.12.1992.

Quota B:

retribuzione media rivalutata dell'ultimo decennio di servizio per l'aliquota di rendimento maturata dal 1.1.1993 al 31.12.2011.

Quota C:

montante contributivo rivalutato maturato dal 1.1.2012 alla data di cessazione dal servizio per il coefficiente legato all'età.

Ai fini del calcolo occorre:

- individuare la retribuzione dei lavoratori dipendenti;
- calcolare i contributi di ogni anno sulla base dell'aliquota di computo (33% per i dipendenti);
- determinare il montante individuale che si ottiene sommando i contributi di ciascun anno opportunamente rivalutati sulla base del tasso annuo di capitalizzazione derivante dalla variazione media quinquennale del PIL (*prodotto interno lordo*) determinata dall'Istat;
- applicare al montante contributivo il coefficiente di trasformazione, che varia in funzione dell'età del lavoratore, al momento della pensione, così come riportato nella tabella:

Età	Coefficiente
57	4,419%
58	4,538%
59	4,664%
60	4,798%
61	4,940%
62	5,093%
63	5,257%
64	5,432%
65 anni ed altre	5,620%

Dal 1° gennaio 2013

Età	Coefficienti	Valori mensili
57	4,304%	0,00933
58	4,416%	0,00991
59	4,535%	0,0105
60	4,661%	0,01125
61	4,796%	0,012
62	4,940%	0,01283
63	5,094%	0,01375
64	5,259%	0,01466
65	5,435%	0,01575
66	5,624%	0,01683
67	5,826%	0,01833
68	6,046%	0,01975
69	6,283%	0,0215
70	6,541%	

In linea di massima il contributivo è meno vantaggioso per il pensionando, ma, la prima applicazione, avrà un effetto molto graduale sia per una iniziale minore incidenza della quota contributiva sia per la valorizzazione nel montante contributivo di quote di versamenti successivi ai quaranta anni di servizio (*nel sistema retributivo l'aliquota di rendimento non può essere superiore a quella prevista per i 40 anni*).

LE PENALIZZAZIONI SULLE PENSIONI

Dal 2012 sono state introdotte, nell'ordinamento pensionistico, le penalizzazioni (*più orientate a valutazioni nell'ambito dei lavoratori pubblici*) tese a ridurre gli assegni di coloro i quali accedano a pensione *anticipata con età inferiore a 62 anni*.

fino al 31 dicembre 2017 erano state individuate alcune tipologie di contribuzione da non valutare ai fini della penalizzazione della misura della pensione (*sulla sola quota retributiva maturata al 2011*).

Con successivi interventi normativi e, in ultimo, con precisazioni sia del D.F.P. che dell'INPS sono state ampliate le tipologie di contribuzione che non concorrono alla decurtazione dell'assegno pensionistico.

Nel riportare, di seguito, la lista dei contributi che fino al 2017 non incidono sulle decurtazioni, precisiamo che eventuali penalizzazioni subite avranno riflessi anche sui trattamenti reversibili.

Periodi che non comportano fino al 2017 la penalizzazione della pensione anticipata:

- prestazione effettiva di lavoro (*art. 6, c. 2-quater, della legge n. 14/2012*) - (*compresi i periodi da riscatto effettuati ai sensi dell'art. 13 della legge n. 1338/1962 – msg. INPS n. 219/2013*);
- astensione obbligatoria per maternità – purché interruttivi del servizio (*art. 6, c. 2-quater, della legge n. 14/2012*);
- assolvimento degli obblighi di leva – purché interruttivi del servizio (*art. 6, c. 2-quater, della legge n. 14/2012*);
- infortunio (*art. 6, c. 2-quater, della legge n. 14/2012*);
- malattia (*art. 6, c. 2-quater, della legge n. 14/2012*);
- cassa integrazione guadagni ordinaria (*art. 6, c. 2-quater, della legge n. 14/2012*).

L'INPS con messaggio n. 219/2013 ha confermato che:

- la contribuzione da riscatto ex articolo 13 della legge n. 1338/1962 è ricompresa tra la quella utile per determinare l'anzianità contributiva necessaria per non applicare la riduzione della pensione, trattandosi di contribuzione per la quale è stato accertato lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Il Legislatore, con l'art. 4-bis della legge n. 125/2013, di conversione del DL n. 101/2013, ha stabilito che fra i periodi non rientranti tra quelli "penalizzanti" devono essere inseriti anche:

- donazione di sangue e di emocomponenti;
- congedi parentali di maternità / paternità.

L'art. 1, comma 493 della legge n. 147/2013 (*legge di stabilità per l'anno 2014*), ha ulteriormente incrementato il quadro dei periodi utili ad evitare le penalizzazioni considerando anche i congedi e i permessi per assistere persone portatrici di handicap:

- permessi mensili ex lege n. 104/1992, art. 33 (*così come previsto espressamente dal sopra citato art. 1*).

Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota n. 54105 del 25/11/2013, ha inserito l'ulteriore periodo delle ferie specificando che anche queste (*periodo a fruizione obbligatoria per il lavoratore*) non sono da valutare ai fini della penalizzazione della misura della pensione.

Corre l'obbligo di precisare che per quanto attiene la decorrenza degli effetti delle norme successive che hanno implementato l'elenco delle voci da considerare "*utili a evitare la penalizzazione*" l'Inps ha precisato quanto segue.

Qualora entrino in gioco periodi di "*donazione sangue/emocomponenti*" e "*congedi parentali*" gli effetti decorrono solo a partire dal 1° novembre 2013 (*entrata in vigore della norma*) mentre l'inclusione dei periodi riferiti a "*permessi ex art. 3, comma 3, legge 104/1992/prolungamenti congedo parentale entro l'ottavo anno di vita del bambino*" esplica effetti dal 1° febbraio 2014 (*entrata in vigore della norma*).

Valutazione dei periodi di “maggiorazione” dell’anzianità contributiva

L’Inps ha, inoltre, confermato che non è possibile evitare la penalizzazione nel caso in cui il diritto alla pensione anticipata venga perfezionato ai sensi di speciali disposizioni di legge che consentono di applicare “maggiorazioni dei periodi” alle anzianità contributive. E’ il caso ad esempio delle maggiorazioni per applicazione dei benefici per “esposizione amianto” - “non vedenti” - “riconoscimento invalidità superiore al 74%” - “maggiorazioni di servizio”, ecc.

I TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO

Nel corso degli ultimi anni i trattamenti di fine servizio hanno subito modifiche sia nell’erogazione temporale delle indennità di fine servizio (*indennità di buonuscita – indennità di fine servizio – indennità di anzianità - da liquidazione in unica tranche a pagamento in più tranche e con pagamento diluito nel tempo*) sia vincolata al motivo della cessazione che nell’ammontare dell’importo complessivo del TFS spettante.

Infatti, i commi 484 e 485 della legge di stabilità per l’anno 2014 (*n. 147/2013*) hanno apportato alcune modifiche alla liquidazione dei TFS/TFR comunque denominati per i lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento a decorrere dallo scorso 1° gennaio 2014.

Per semplicità di esposizione alleghiamo una nota schematica delle variazioni intervenute, con tabella riassuntiva che troverete nella sezione “Appendice”. Precisiamo che l’elemento discriminatorio per gli importi e la tempistica di erogazione è il conseguimento del diritto a pensione.

Liquidazione dei TFS/TFR per coloro i quali acquisiscono il diritto a pensione dal 1° gennaio 2014

1. Il pagamento del TFS è liquidato in un’unica rata se l’importo complessivo lordo risulta **pari o inferiore a € 50.000,00. In due importi annuali se l’ammontare complessivo è superiore a € 50.000,00** e la **parte restante inferiore a € 100.000,00**. Questa seconda tranche sarà erogata passati 12 mesi dalla scadenza del primo pagamento. **In tre rate annuali se l’importo complessivo è uguale o superiore a € 100.000,00.**

2. Il pagamento del TFS, per coloro che cessano per limiti di età, per cessazione dal servizio per estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato e pensione anticipata (*eventuale pensione di anzianità in deroga come previsto dalla “Spending review”*) viene portato da 180 giorni a 1 anno (*a questi requisiti devono, sempre, essere applicati 90 giorni di tempo per l’Istituto per mettere in pagamento la prestazione*). (*Si veda, a questo proposito, la tabella riepilogativa allegata da pagina 26, con le relative modifiche normative, a partire dall’1/1/2012*).

RETTIFICA VERIFICA DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA (R.V.P.A.)

Nel corso del corrente anno l'INPS – Gestione Dipendenti Pubblici – inizierà a inviare ai lavoratori interessati una lettera con l'invito a consultare il proprio estratto conto on-line e a verificarne la completezza, ovvero a segnalare, con le previste modalità, le anomalie eventualmente riscontrate. A conclusione dell'operazione i lavoratori interessati saranno stati circa 3 milioni e mezzo.

È di tutto rilievo il ruolo del patronato che, previo rilascio del relativo mandato di assistenza, potrà accedere alla banca dati e a predisporre l'eventuale modifica che si rendesse necessaria.

A supporto delle richieste di variazione che dovessero rendersi utili l'INPS ha predisposto una lista documenti che sarà in possesso di tutti gli uffici ITAL ai quali il lavoratore può rivolgersi.

L'INPS ha chiarito, sia pure per le vie brevi, che il personale che intende, comunque, verificare la propria situazione previdenziale non deve necessariamente attendere l'arrivo della missiva ma può farlo in qualunque momento collegandosi con la banca dati dell'Istituto previdenziale, previa richiesta di attribuzione di un PIN personale ovvero, più semplicemente, avvalendosi della competenza del patronato.

La tempistica degli invii, così come comunicata dall'INPS con apposita circolare, è riportata di seguito.

Tabella riepilogativa invio comunicazioni ai lavoratori

Platea interessata	Volume	Invio delle comunicazioni personali
Prima emissione (Enti locali)	500.000 posizioni	30 settembre 2014
Seconda emissione (Enti locali)	500.000 posizioni	28 febbraio 2015
Terza emissione (Enti locali + Stato)	500.000 posizioni	30 giugno 2015
Quarta emissione (Stato)	500.000 posizioni	30 novembre 2015
Quinta emissione (Stato)	500.000 posizioni	30 aprile 2016
Sesta emissione (Stato/CPS/CPI/CPUG/ Difesa/Scuola)	500.000 posizioni	31 ottobre 2016
Settima emissione (Scuola)	400.000 posizioni	31 gennaio 2016

MODIFICHE INTRODOTTE DAL DL. N. 90 DEL 24 GIUGNO 2014

Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari

Il decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 144/2014, ha previsto l'abrogazione del trattenimento in servizio contenuto nell'art. 16 del D.lgs. n. 503/1992 e s.m.i. .

Nel breve, gli aspetti maggiormente rilevanti, riguardano i trattenimenti in servizio in essere i quali sono fatti salvi fino al prossimo 31 ottobre 2014, ovvero fino alla loro scadenza, se di data anteriore, con esclusione dei Magistrati ordinari – amministrativi – contabili – personale militare e Avvocati dello Stato i cui trattenimenti, invece, sono fatti salvi, ancorché fino al 31 dicembre 2015, ovvero fino a eventuale data anteriore.

I trattenimenti non ancora efficaci sono, al contrario, revocati.

L'art. 1, comma 4 del DL n. 90/2014 procrastina, fino al 31 dicembre 2015, le norme previste per il richiamo in servizio dei militari.

L'art. 1, comma 5, del medesimo decreto, ha previsto l'obbligo del collocamento a riposo con l'anzianità di servizio massima prevista dalla legge Fornero a partire dal 1° gennaio 2012, per tutti i dipendenti pubblici compreso il personale dipendente delle Authority (*tra le quali si ricorda, a titolo di esempio, l'Antitrust, quella per le garanzie nelle Comunicazioni, quella per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, ecc.*) e i dirigenti medici responsabili di struttura complessa (*in sintesi, il collocamento a riposo obbligato previsto, ante riforma Fornero, in 40 anni è stato spostato ai nuovi requisiti introdotti dalla legge stessa ossia, per i periodo 2014-2015 previsti in 41 anni, 6 mesi per le donne e 42 anni e 6 mesi per gli uomini*).

Ricordiamo che ante emanazione del D.l. l'accoglimento della domanda di mantenimento in servizio era di esclusiva facoltà del datore di lavoro.

(Norme abrogate: art. 16 D.lgs. n. 503/1992 – art. 72 L. n. 133/2008 – art. 9, comma 31 L. n. 122/2010).

APPENDICE

LA NUOVA “PENSIONE DI VECCHIAIA” DAL 2012

Tabella riassuntiva dei requisiti anagrafici in presenza del requisito contributivo minimo di 20 anni. La tabella riguarda solo chi matura i requisiti dal 2012 (eccetto le situazioni di deroga) e non anche chi li ha maturati secondo la vecchia disciplina entro il 31.12.2011.

Anni	Lavoratori dipendenti (pubblici e privati); autonomi; parasubordinati	Lavoratrici dipendenti pubblico impiego	Lavoratrici dipendenti settore privato	Lavoratrici autonome/ parasubordinate	Assegno Sociale
Anni	Età	Età	Età	Età	Requisito anagrafico di età
2012	66	66	62	63 e 6 mesi	65
2013	66 e 3 mesi	66 e 3 mesi	62 e 3 mesi	63 e 9 mesi	65 e 3 mesi
2014	66 e 3 mesi	66 e 3 mesi	63 e 9 mesi	64 e 9 mesi	65 e 3 mesi
2015	66 e 3 mesi	66 e 3 mesi	63 e 9 mesi	64 e 9 mesi	65 e 3 mesi
2016	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	65 e 7 mesi	66 e 1 mese	65 e 7 mesi
2017	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	65 e 7 mesi	66 e 1 mese	65 e 7 mesi
2018	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	66 e 7 mese	66 * e 7 mesi
2019	66 e 11 mesi	66 e 11 mesi	66 e 11 mesi	66 e 11 mesi	66 e 11 mesi
2020	66 e 11 mesi	66 e 11 mesi	66 e 11 mesi	66 e 11 mesi	66 e 11 mesi
2021	67 e 2 mesi	67 e 2 mesi	67 e 2 mesi	67 e 2 mesi	67 e 2 mesi
2022	67 e 2 mesi	67 e 2 mesi	67 e 2 mesi	67 e 2 mesi	67 e 2 mesi
2023	67 e 5 mesi	67 e 5 mesi	67 e 5 mesi	67 e 5 mesi	67 e 5 mesi
2024	67 e 5 mesi	67 e 5 mesi	67 e 5 mesi	67 e 5 mesi	67 e 5 mesi
2025	67 e 8 mesi	67 e 8 mesi	67 e 8 mesi	67 e 8 mesi	67 e 8 mesi
2026	67 e 8 mesi	67 e 8 mesi	67 e 8 mesi	67 e 8 mesi	67 e 8 mesi
2027	67 e 11 mesi	67 e 11 mesi	67 e 11 mesi	67 e 11 mesi	67 e 11 mesi
2028	67 e 11 mesi	67 e 11 mesi	67 e 11 mesi	67 e 11 mesi	67 e 11 mesi
2029	68 e 1 mese	68 e 1 mese	68 e 1 mese	68 e 1 mese	68 e 1 mese
2030	68 e 1 mese	68 e 1 mese	68 e 1 mese	68 e 1 mese	68 e 1 mese
2031	68 e 3 mesi	68 e 3 mesi	68 e 3 mesi	68 e 3 mesi	68 e 3 mesi
2032	68 e 3 mesi	68 e 3 mesi	68 e 3 mesi	68 e 3 mesi	68 e 3 mesi
2033	68 e 5 mesi	68 e 5 mesi	68 e 5 mesi	68 e 5 mesi	68 e 5 mesi
2034	68 e 5 mesi	68 e 5 mesi	68 e 5 mesi	68 e 5 mesi	68 e 5 mesi
2035	68 e 7 mesi	68 e 7 mesi	68 e 7 mesi	68 e 7 mesi	68 e 7 mesi
2036	68 e 7 mesi	68 e 7 mesi	68 e 7 mesi	68 e 7 mesi	68 e 7 mesi

Dal 2037 e per gli anni successivi prosegue l'innalzamento secondo la medesima progressione legata all'incremento della speranza di vita (adeguamento stimato: 2 mesi ogni biennio).

* Dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno sociale è incrementato di un anno.

LA NUOVA “PENSIONE ANTICIPATA” DAL 2012 REQUISITI DI CONTRIBUZIONE

	Lavoratori dipendenti pubblici e privati e lavoratori autonomi/ parasubordinati	Lavoratrici dipendenti pubbliche e private e lavoratrici autonome/ parasubordinate	Ulteriore canale di accesso riguardante tutti i lavoratori il cui primo contributo accreditato è dal 1° gennaio 1996
Anni	Anzianità contributiva minima indipendentemente dall'età anagrafica	Anzianità contributiva minima indipendentemente dall'età anagrafica	Età anagrafica minima se in possesso di un'anzianità contributiva minima di 20 anni e un importo minimo pari a 2,8 volte l'assegno sociale (rivalutazione nel tempo sulla base dell'andamento del PIL nominale)
2012	42 anni e 1 mese	41 anni e 1 mese	63 anni
2013	42 anni e 5 mesi	41 anni e 5 mesi	63 anni e 3 mesi
2014	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi	63 anni e 3 mesi
2015	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi	63 anni e 3 mesi
2016	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	63 anni e 7 mesi
2017	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	63 anni e 7 mesi
2018	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	63 anni e 7 mesi
2019	43 anni e 2 mesi	42 anni e 2 mesi	63 anni e 11 mesi
2020	43 anni e 2 mesi	42 anni e 2 mesi	63 anni e 11 mesi
2021	43 anni e 5 mesi	42 anni e 5 mesi	64 anni e 2 mesi
2022	43 anni e 5 mesi	42 anni e 5 mesi	64 anni e 2 mesi
2023	43 anni e 8 mesi	42 anni e 8 mesi	64 anni e 5 mesi
2024	43 anni e 8 mesi	42 anni e 8 mesi	64 anni e 5 mesi
2025	43 anni e 11 mesi	42 anni e 11 mesi	64 anni e 8 mesi
2026	43 anni e 11 mesi	42 anni e 11 mesi	64 anni e 8 mesi
2027	44 anni e 2 mesi	43 anni e 2 mesi	64 anni e 11 mesi
2028	44 anni e 2 mesi	43 anni e 2 mesi	64 anni e 11 mesi
2029	44 anni e 4 mesi	43 anni e 4 mesi	65 anni e 1 mese
2030	44 anni e 4 mesi	43 anni e 4 mesi	65 anni e 1 mese
2031	44 anni e 6 mesi	43 anni e 6 mesi	65 anni e 3 mesi
2032	44 anni e 6 mesi	43 anni e 6 mesi	65 anni e 3 mesi
2033	44 anni e 8 mesi	43 anni e 8 mesi	65 anni e 5 mesi
2034	44 anni e 8 mesi	43 anni e 8 mesi	65 anni e 5 mesi
2035	44 anni e 10 mesi	43 anni e 10 mesi	65 anni e 7 mesi
2036	44 anni e 10 mesi	43 anni e 10 mesi	65 anni e 7 mesi

Dal 2037 e per gli anni successivi prosegue l'innalzamento secondo la medesima progressione legata all'incremento della speranza di vita (adeguamento stimato: 2 mesi ogni biennio).

**TABELLA DI INDIVIDUAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE DEI TFS/TRF
PER COLORO I QUALI ACQUISISCONO IL DIRITTO A PENSIONE
DAL 1° GENNAIO 2012**

Evoluzione della normativa	105 giorni (*)	270 giorni (*)	2 anni (**)
Dal 1/1/2012 <i>(Per modifiche introdotte dall'art. 24, legge n. 214/2011)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pensioni di inabilità • Pensione di inidoneità • Pensione indiretta 	<ul style="list-style-type: none"> • Pensioni di anzianità (pari o superiori a 40 anni di contributi) • Cessazione da servizio per estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato • Limiti di età (pensione di vecchiaia) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pensioni di anzianità (inferiore a 40 anni di contributi) • Dimissioni volontarie • Licenziamento • Destituzione dall'impiego
Deroghe	<p>- Lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro il 13 agosto 2011 (sia vecchiaia che anzianità). - Personale delle A.F.A.M. (che matura i requisiti entro il 31/12/2011). - Personale della scuola (che matura i requisiti entro il 31/12/2011). Rientra nella disciplina di deroga anche il personale docente dipendente da istituzioni scolastiche comunali a condizione che le stesse abbiano recepito nei propri regolamenti le disposizioni relative all'ordinamento dei docenti della scuola statale. (Per detto personale interessato dalle deroghe i termini sono i seguenti: 105 giorni per le cessazioni dal servizio per inabilità, decesso, limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza [comprese le cessazioni per raggiungimento della massima anzianità contributiva a fini pensionistici a condizione che essa sia stata maturata entro il 31.12.2011] e per le cessazioni dal servizio conseguenti all'estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel contratto stesso; 270 giorni per tutte le altre casistiche).</p>		
Modalità di pagamento (a) – (b)	<p>in un unico importo se l'ammontare, al lordo delle ritenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a € 90.000,00. Il pagamento sarà effettuato nei termini previsti dal nuovo decreto in due importi annuali se l'ammontare complessivo, al lordo delle ritenute fiscali, è complessivamente superiore a € 90.000,00 e la parte restante inferiore a € 150.000,00. Questa rata sarà messa in pagamento dopo 12 mesi dal riconoscimento del primo importo annuale;</p> <p>in tre importi annuali se l'ammontare complessivo, al lordo delle ritenute fiscali, è complessivamente pari o superiore a € 150.000,00. In questo caso, nell'ultima tranche sarà posto in pagamento l'ammontare residuo spettante passati 24 mesi dal riconoscimento del primo importo annuale.</p>		
Tassazione TFS / TFR sup. a € 1.000.000,00 (art. 24, c. 31, legge n.214/2011)	<p>Il comma 31 ha disposto la disapplicazione del regime di tassazione separata, previsto dall'art. 19 del DPR n. 917/1986, per la quota di indennità di fine lavoro, il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dall'1/1/2012, eccedente € 1.000.000,00. La norma stabilisce, ora, che detto importo concorre alla formazione del reddito complessivo. In conseguenza di ciò l'Inpdap applicherà l'aliquota di imposta massima sui trattamenti di fine servizio comunque denominati eccedenti € 1.000.000,00.</p>		

Evoluzione della normativa	105 giorni (*)	1 anno (**)	2 anni (**)
Dal 1/1/2014 <i>(Per modifiche introdotte dall'art. 1, comma 484 legge n. 147/2013)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pensioni di inabilità • Pensione di inidoneità • Pensione indiretta 	<ul style="list-style-type: none"> • Pensione anticipata <i>(eventuale pensione di anzianità in deroga come previsto dalla Spending review)</i> • Cessazione dal servizio per estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato • Limiti di età <i>(pensione di vecchiaia)</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Pensioni di anzianità <i>(inferiore a 40 anni di contributi)</i> • Dimissioni volontarie • Licenziamento • Destituzione dall'impiego
Modalità di pagamento (a) – (b)	<p>in un unico importo se l'ammontare, al lordo delle ritenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a € 50.000,00. Il pagamento sarà effettuato nei termini previsti dalla nuova disposizione in due importi annuali se l'ammontare complessivo, al lordo delle ritenute fiscali, è complessivamente superiore a € 50.000,00 e la parte restante inferiore a € 100.000,00. Questa rata sarà messa in pagamento dopo 12 mesi dal riconoscimento del primo importo annuale;</p> <p>in tre importi annuali se l'ammontare complessivo, al lordo delle ritenute fiscali, è complessivamente pari o superiore a € 100.000,00. In questo caso, nell'ultima tranche sarà posto in pagamento l'ammontare residuo spettante passati 24 mesi dal riconoscimento del primo importo annuale.</p>		
Deroghe	<p>Lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2013 <i>(vecchiaia anticipata/anzianità)</i>. <i>Per detto personale si applicano le regole vigenti alla data del 31 dicembre 2013</i></p>		
Tassazione TFS / TFR sup. a € 1.000.000,00 (art. 24, c. 31, legge n.214/2011)	<p>Il comma 31 ha disposto la disapplicazione del regime di tassazione separata, previsto dall'art. 19 del DPR n. 917/1986, per la quota di indennità di fine lavoro, il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dall'1/1/2012, eccedente € 1.000.000,00. La norma stabilisce, ora, che detto importo concorre alla formazione del reddito complessivo.</p> <p>In conseguenza di ciò l'Inpdap applicherà l'aliquota di imposta massima sui trattamenti di fine servizio comunque denominati eccedenti € 1.000.000,00.</p>		

Legenda

(a) Fino al 31 dicembre 2010 il valore della prestazione maturata è posta in pagamento secondo le vecchie regole (ultima retribuzione moltiplicata per il numero di anni, arrotondati per eccesso o per difetto ai sei mesi).

1. Dal 1° gennaio 2011 una 2^a quota calcolata sull'anzianità contributiva maturata fino alla data di pensionamento, liquidata con le regole del TFR.

(b) Contratto di cessione del TFS comunque denominato – A decorrere dal 27 febbraio 2011, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, è possibile cedere in tutto, o in parte, il TFS spettante. Eventuali contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della norma (legge n. 10/2011), sono nulli. La relativa richiesta deve essere prodotta alla D.P. Inpdap territorialmente competente.

(*) Periodo comprensivo dei tre mesi che l'Inpdap ha per mettere in pagamento la prestazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi legali.

(**) A detto termine devono essere aggiunti tre mesi.

ALLEGATI

1) MESSAGGIO ITAL-UIL N. 160/2010 DEL 27 OTTOBRE 2010

Oggetto: Legge n. 122 del 30 luglio 2010 di conversione del D.L. n. 78/2010. Circolare INPS n. 126 del 24/09/2010 e Circolare INPDAP n. 18 dell'8/10/2010.

1. Premessa

Con il nostro messaggio n. 114/2010 vi abbiamo fornito una prima informativa in merito alle disposizioni in materia previdenziale introdotte dall'articolo 12 della legge 122/2010 di conversione del dl 78/2010 *"Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"*.

Successivamente con il nostro messaggio n. 118/2010 vi abbiamo dato conto della nota divulgativa INPDAP del 03/08/2010 con la quale l'Istituto previdenziale affronta alcuni aspetti della legge 122 riguardanti, in particolare, le modifiche agli articoli 1 e 2 della legge 29/79 nonché l'abrogazione delle disposizioni inerenti la costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS ai sensi della legge 322 del 1958.

Con il presente messaggio vi informiamo che sono state recentemente emanate dall'INPS e dall'INPDAP due circolari sulla materia, rispettivamente la circolare INPS n. 126 del 24/09/2010 e la circolare INPDAP n. 18 del 8/10/2010, che forniscono un primo esame delle disposizioni di maggiore rilevanza contenute nella già richiamata legge 122, venendo, al tempo stesso, a chiarire alcuni punti che stavano destando qualche incertezza.

In particolare, nelle suddette circolari viene ribadito che il nuovo regime delle decorrenze si applica esclusivamente a coloro che raggiungono i requisiti anagrafici e/o contributivi per l'accesso a pensione a partire dal 1° gennaio 2011. L'INPS, in particolare, in relazione agli effetti provocati da alcune distorte dichiarazioni del Presidente Mastrapasqua, ha sentito l'esigenza di chiarire che il nuovo regime delle decorrenze non si applica a coloro che abbiano maturato i predetti requisiti entro il 31 dicembre 2010, *"anche se a tale data non siano ancora aperte le finestre di accesso al pensionamento previste dalle leggi n. 243/2004 e n. 247/2007"*.

Dobbiamo però rilevare che restano ancora aperte alcune specifiche questioni non affrontate nelle suddette circolari e che, per quanto attiene l'INPS, abbiamo già avuto modo di rappresentare come Ce.Pa. in un incontro che ha visto anche la presenza delle categorie dei pensionati della UILP, FNP e SPI. In quella sede l'INPS ci ha comunicato che, attraverso specifici messaggi di prossima uscita, verranno fornite ulteriori precisazioni sui vari aspetti della materia di cui vi daremo conto man mano che andremo ad approfondire i singoli argomenti.

Nel rimandarvi alla lettura delle due circolari INPS e INPDAP (...) ci soffermiamo, in particolare, sulle disposizioni in materia di nuove decorrenze pensionistiche, di innalzamento dell'età pensionabile per le donne del pubblico

impiego, di adeguamento dei requisiti di accesso alla pensione in relazione all'incremento dell'aspettativa di vita, di abrogazione della possibilità di trasferimento della contribuzione nell'Ago INPS ai sensi della legge 322/58 e delle modifiche all'art. 1 della legge 29/79 in materia di ricongiunzione.

Con nostri successivi messaggi prenderemo in esame in modo più compiuto le altre disposizioni (*trattamenti di fine servizio, ricongiunzione e trasferimento della contribuzione, Fondi speciali di previdenza elettrici e telefonici, nuova formulazione dell'art. 35 legge 14/2009 in materia di verifica dei dati reddituali, invalidità civile*), che, peraltro, sono stati già fatti oggetto di una nostra prima analisi con i messaggi Itai nn. 121, 118, 114, 105 e 84 e alla cui lettura, per il momento, vi rinviamo.

2. Il nuovo regime delle decorrenze

Il nuovo regime delle decorrenze pensionistiche – *art. 12 L. 122/2010* – riguarda le pensioni di vecchiaia e di anzianità, nonché le pensioni supplementari.

Sono interessati sia i trattamenti pensionistici del sistema retributivo/misto sia i trattamenti liquidati nel sistema contributivo, nonché le pensioni in totalizzazione.

Le nuove disposizioni riguardano soltanto i lavoratori che matureranno, **a far data dal 1° gennaio 2011**, i previsti requisiti anagrafici e/o contributivi per accedere alla pensione.

Continueranno invece ad applicarsi le vecchie decorrenze nei confronti di coloro che perfezionano i predetti requisiti entro il 31/12/2010, ancorché a tale data non si siano ancora aperte le finestre d'uscita previste dalla previgente disciplina.

Riportiamo di seguito una tabella riepilogativa delle nuove decorrenze dei trattamenti pensionistici di vecchiaia, di anzianità (*con 40 anni ovvero con il sistema della quote*), nonché in regime di totalizzazione.

Forme pensionistiche dei lavoratori dipendenti (*pubblici e privati*): la pensione decorre trascorsi **12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti**.

Gestioni speciali ART. - COMM. – CD/CM oppure lavoratori con contribuzione mista autonomo/dipendente: la pensione decorre trascorsi **18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti**.

Gestione separata dei cosiddetti parasubordinati: la pensione decorre trascorsi **18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti**.

Trattamenti pensionistici derivanti da totalizzazione: *la pensione decorre* trascorsi **18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti**.

Non è prevista alcuna modifica delle decorrenze per i **lavoratori del comparto scuola** per i quali resta confermato il particolare regime di accesso al

pensionamento in corrispondenza dell'inizio dell'anno scolastico o accademico. Ricordiamo che il requisito necessario per l'accesso a pensione si intende utilmente raggiunto, ai fini dell'accoglimento dell'istanza con decorrenza 1° settembre, entro la data del 31 dicembre del medesimo anno.

La prima considerazione sul nuovo regime delle decorrenze introdotto a partire dal 2011 riguarda, ovviamente, l'allungamento del tempo di attesa per l'accesso al pensionamento. A fronte del ritardato pensionamento è facile intuire gli effetti penalizzanti in termini di calcolo della pensione non solo per chi supererà i 40 anni di anzianità contributiva ma soprattutto nelle situazioni di calcolo della pensione o quota di pensione con il sistema contributivo che, come sapete, non prevede coefficienti per età superiori a 65 anni.

Altra considerazione riguarda l'introduzione di un **unico sistema di differimento dell'accesso a pensione** senza più distinzioni tra pensione di vecchiaia e pensione di anzianità (e l'ulteriore distinzione per la pensione di anzianità tra accesso con almeno o meno 40 anni di contributi).

Con il nuovo regime l'unica differenziazione riguarda la gestione che liquida il trattamento. Nel caso di liquidazione a carico delle **GGSS dei lavoratori autonomi** il differimento anziché 12 mesi è 18 mesi. Medesimo differimento di 18 mesi per i cosiddetti **parasubordinati**: per tali lavoratori non sarà più rilevante, ai fini della decorrenza, la condizione di iscritto ovvero non iscritto ad altra forma pensionistica al momento del pensionamento.

Stesso differimento di 18 mesi anche per le **pensioni in totalizzazione**.

Seppur a nostro parere discutibile, il differimento di 18 mesi interessa tutte le pensioni in totalizzazione anche quelle alle quali partecipa esclusivamente contribuzione da lavoro dipendente (es. *INPS* e *INPDAP*).

Inoltre, nel caso particolare di un lavoratore del settore scuola che accede alla pensione in totalizzazione nutriamo dubbi su quale possa essere l'effettiva finestra da applicare, sebbene, anche in questo caso, le disposizioni sulla decorrenza delle pensioni in totalizzazione non prevedano nulla di specifico. Questo punto, come altri, sono stati portati dal Ce.Pa all'attenzione dell'INPDAP tramite una richiesta d'incontro del quale vi comunicheremo l'esito.

Il differimento di 12 o 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti, secondo l'interpretazione fornita dall'INPS, comporta che i trattamenti di pensione di vecchiaia decorrono – “ovviamente” secondo quanto scrive l'Istituto previdenziale - dal **primo giorno del mese successivo allo scadere del predetto differimento**.

Tale affermazione non ci trova pienamente concordi per una serie di ragioni a partire dal tenore letterale della norma. Peraltro, l'INPS inserisce questa affermazione in un contesto generale senza alcuna precisazione ulteriore per quanto attiene il Fondo “Ferrovieri”, che, come sapete, applica distinte norme previdenziali. Sul punto ci riserviamo ulteriori approfondimenti anche con il supporto della nostra consulenza legale.

Su questa specifica problematica non possiamo non rilevare come l'INPDAP non faccia alcuna precisazione, ancorché a differenza dell'INPS siano previste norme che stabiliscono la **decorrenza inframensile**.

A tale proposito, sentito l'INPDAP, sia pure in via informale, ci è stato comunicato che la decorrenza continua a trovare carattere inframensile.

2.1 I trattamenti pensionistici interessati dalle nuove decorrenze e i casi di esclusione

Con l'esclusione di singole fattispecie espressamente derogate dalla legge (art. 12, commi 4 e 5), che affrontiamo nell'apposito paragrafo, e di coloro i quali abbiano maturato il diritto all'accesso al pensionamento entro il 31.12.2010 (*salvaguardia del diritto e applicazione della previgente normativa*), sono interessate dal nuovo regime delle decorrenze:

- le pensioni di vecchiaia compresi i trattamenti derivanti da trasformazione IO in VO;
- le pensioni di vecchiaia cosiddette "anticipate" (es. invalidi all'80%, marittimi, minatori, le pensioni ENPALS a ballerini e tersicorei, ecc.);
- le pensioni di anzianità;
- le pensioni in totalizzazione;
- le pensioni supplementari.

La nuova disciplina sulla decorrenza delle pensioni di vecchiaia e di anzianità si applica ovviamente anche agli iscritti ai Fondi Speciali INPS sostitutivi dell'Ago (*Elettrici, Telefonici, Autoferrotravvieri, ecc.*) e ai Fondi integrativi. Fanno eccezione gli iscritti al Fondo di previdenza del Clero, in quanto non qualificabili come lavoratori dipendenti o autonomi. In buona sostanza, il nuovo regime delle decorrenze si applica a tutte le tipologie di pensione di vecchiaia e anzianità sia nel sistema retributivo/misto sia in quello interamente contributivo.

Considerato che in sede di conversione in legge del DI 78/2010 sono state apportate modifiche per cui le nuove disposizioni si applicano anche per i soggetti che maturano il diritto di **accesso al pensionamento di vecchiaia con l'età prevista dai singoli ordinamenti**, le nuove "finestre mobili" interessano anche i pensionamenti di vecchiaia anticipati come ad esempio la pensione di vecchiaia per gli inabili in misura non inferiore all'80% vigente nel FPLD a 60 anni (*uomini*) e 55 anni (*donne*), la pensione di vecchiaia "anticipata macchina" per i marittimi, ecc. .

Analogamente sono interessate al nuovo regime delle decorrenze le situazioni in cui l'età per l'accesso al pensionamento di vecchiaia è superiore ai 65 anni (es. *professori universitari, magistrati, ecc.*).

Per quanto attiene la pensione di anzianità un discorso a parte merita la particolare forma di accesso a pensione definita "**regime sperimentale donne**".

La nuova disciplina delle decorrenze non trova applicazione, a parere dell'INPS e a conferma di quanto da noi anticipato, nei confronti delle donne che, in possesso di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di un'età pari o superiore a 57 anni (*per le lavoratrici dipendenti*) e a 58 anni (*per le lavoratrici autonome*), optano per una liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.

Alle lavoratrici in questione continuerà, pertanto, ad applicarsi il sistema delle "finestre d'uscita" con scansione semestrale, previsto dalle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del D.L. 78/2010 così

come convertito con modifiche dalla legge 122/2010.

Questa particolare fattispecie non viene presa in considerazione dall'INPDAP nella sua circolare; anzi, dalla lettura della circolare si ricava che secondo l'Istituto previdenziale le deroghe all'applicazione della finestra mobile sono **esclusivamente** quelle espressamente previste nei commi 4 e 5 dell'art. 12 (*vedi apposito paragrafo*).

Vogliamo ricordare che tra le deroghe previste dalla legge 247 del 2007 vi erano quelle nei confronti del personale militare, forze di polizia, vigili del fuoco, che mantenevano sia i requisiti per il diritto e sia le decorrenze previgenti, previste nei rispettivi ordinamenti.

A partire dal 2011, anche questi soggetti saranno destinatari della nuova disciplina delle decorrenze introdotta dalla legge 122/2010, con il differimento dell'accesso a pensione di 12 mesi dal momento del perfezionamento dei requisiti.

Un'altra mancata esclusione riguarda i procuratori volontari. Secondo l'INPS, la precedente deroga, contenuta nella legge 247 del 2007, cessa di operare - ovviamente per quanto attiene il solo sistema delle decorrenze - nei confronti dei soggetti che al 31 dicembre 2010 non riescono a perfezionare i requisiti di età e/o contribuzione previsti per l'accesso alla pensione.

Tali soggetti conservano, quindi, i vecchi requisiti dei 57 anni (*58 anni per autonomi o misti*) e 35 anni di contribuzione, ma si vedranno applicato dal 1.1.2011 il nuovo regime delle c.d. "*decorrenze mobili*", con l'accesso al pensionamento trascorsi 12/18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti.

C'è infine da considerare una particolare situazione che si può verificare per effetto della sovrapposizione delle finestre nei confronti dei soggetti che pur potendo accedere alla pensione di anzianità intendono proseguire il rapporto di lavoro fino alla pensione di vecchiaia.

Nello specifico la problematica riguarda quei lavoratori che hanno già raggiunto o maturino i requisiti anagrafici e/o contributivi per la pensione di anzianità entro il 31/12/2010 e intendono proseguire l'attività lavorativa - oltre la data di apertura della finestra per l'accesso alla pensione di anzianità - fino al raggiungimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia che viene a cadere dopo il 31.12.2010.

In questo caso riteniamo che non vadano applicate le nuove finestre di 12/18 mesi "*mobili*" previste dalla legge 122 ma l'accesso al pensionamento sarà possibile a partire dall'apertura della finestra prevista per la pensione di anzianità, ancorché venga richiesto un trattamento di pensione di vecchiaia.

Questo principio, già applicato dall'INPS nel momento in cui vennero introdotte le finestre per la pensione di vecchiaia (*dal 2008 - leggasi requisiti dal 2008*), viene chiaramente esplicitato dall'INPDAP nella circ. 18, mentre viene dimenticato dall'INPS nella sua circolare 126.

Restano, ovviamente, altre situazioni ancora da chiarire. Non viene, ad esempio, precisato dall'INPS se il nuovo regime delle decorrenze

trova applicazione nei confronti dei lavoratori LSU che accedono al pre-pensionamento di vecchiaia. Siamo dell'avviso, che in questa specifica fattispecie il nuovo regime delle decorrenze non debba trovare applicazione così come del resto fu chiarito in occasione della precedente modifica al sistema delle decorrenze pensionistiche apportata dalla legge 247/07.

2.2 Le Deroghe stabilite dalla legge 122/2010 (art. 12 commi, 4 e 5)

Con i commi 4 e 5 dell'articolo 12 vengono introdotte alcune deroghe alla nuova disciplina delle decorrenze, prevedendo il mantenimento delle previgenti disposizioni nei confronti di alcune categorie di soggetti. Per alcune di queste deroghe si è fatto ricorso alla stessa formulazione letterale di norme precedenti ed in particolare a quanto disposto dalla legge 243 del 2004.

Di seguito, elenchiamo le tipologie di lavoratori ai quali continua ad applicarsi il precedente regime delle decorrenze, ancorché i requisiti per l'accesso al pensionamento vengano raggiunti dopo il 31.12.2010:

- *i lavoratori dipendenti che abbiano in corso alla data del 30.6.2010 il periodo di preavviso e che maturano i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro.* Con questa fattispecie derogatoria si è inteso salvaguardare i lavoratori che abbiano in corso alla data del 30 giugno 2010 il periodo di preavviso finalizzato alla cessazione del rapporto di lavoro, sulla base delle disposizioni e nei termini previsti dai rispettivi CCNL.
- *i lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento di limite di età (ci riferiamo in particolare agli autoferrotranvieri, ai piloti iscritti al fondo volo, ai piloti di porto, ai controllori del traffico aereo, etc.).*

Nel limite complessivo di 10.000 lavoratori la deroga interessa anche i seguenti soggetti:

- *i lavoratori collocati in mobilità ordinaria nelle Aree del Mezzogiorno sulla base di accordi stipulati ante 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità.*
- *i lavoratori collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;* l'inclusione di questi lavoratori rappresenta una novità rispetto al passato. Ricordiamo che per espressa previsione legislativa questi lavoratori hanno nel tempo mantenuto ferme le disposizioni previgenti alla legge 243/2004 e successive modificazioni. Ricordiamo ancora che questi lavoratori finora non hanno mai applicato le finestre per la pensione di vecchiaia.
- *i lavoratori che, al 31 maggio 2010, data di entrata in vigore del decre-*

to 78/2010, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore.

Per quanto riguarda queste ultime deroghe, contingentate nel numero massimo di 10.000 unità, viene previsto il monitoraggio delle domande di pensionamento da parte dell'INPS. L'ordine di fruizione delle deroghe sarà stabilito in base alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Relativamente ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria l'INPS ha precisato che ai fini della verifica della maturazione dei requisiti entro il periodo di fruizione dell'indennità non verranno presi in considerazione gli eventuali prolungamenti, dovuti a sospensione dell'erogazione (*per effetto dell'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato/part-time*), successivi al 31 maggio 2010.

Per quanto riguarda i lavoratori ammessi alla prestazione straordinaria con decorrenza successiva al 31 maggio 2010, data di entrata in vigore del dl 78, la cessazione dell'assegno straordinario e l'accesso ai trattamenti pensionistici dovrà tenere conto della nuova disciplina delle decorrenze prevista dalla legge 122/2010.

Di conseguenza le relative domande di assegno straordinario che non tengono conto della nuova decorrenza saranno segnalate dalla sede INPS competente alla azienda, che a sua volta dovrà provvedere a presentare un'altra domanda ovvero una integrazione della precedente con l'indicazione della nuova decorrenza.

3. Aumento dell'età pensionabile per le donne del pubblico impiego

Il comma 12-sexies, aggiunto in sede di conversione del Dl 78, ha previsto, a decorrere dal 2012, l'innalzamento dell'età pensionabile a 65 anni per le donne iscritte all'INPDAP, sostituendo il dettato dell'art. 22-ter, 1° comma della legge n. 102/2009.

La norma entrata in vigore lo scorso anno prevedeva il passaggio graduale dai 60 anni ai 65 anni, da raggiungere nel 2018 con l'elevazione di un anno di età ogni biennio. Oggi con la nuova disposizione è stato annullato il regime transitorio e il requisito dei 65 anni di età per l'accesso a pensione di vecchiaia viene richiesto già a partire dal 1° gennaio 2012. Per il biennio 2010 – 2011 rimane fermo il requisito dei 61 anni originariamente previsto.

Per meglio comprendere le modifiche intervenute per l'accesso a pensione di vecchiaia coordinandole con il nuovo regime delle decorrenze vi proponiamo la seguente tabella.

Requisiti dal:	Età	Finestra
01/01/2009	60 anni	Immediata
01/01/2010	61 anni	1° trim. – 1° luglio 2° trim. – 1° ottobre 3° trim. – 1° gennaio 4° trim. – 1° aprile
01/01/2011	61 anni	Dopo 12 mesi dal compimento dei requisiti
01/01/2012	65 anni	Dopo 12 mesi dal compimento dei requisiti

4. Adeguamento dei requisiti pensionistici in relazione alla aspettativa di vita

Con l'art. 12 ter, comma 2 della legge 122, viene introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, l'adeguamento dei requisiti di accesso alla pensione sulla base dell'incremento della speranza di vita accertato dall'Istat, con aggiornamento a cadenza triennale.

A partire dal 2015, verrà applicato un aumento dell'età pensionabile fino a **tre mesi** per il diritto alla **pensione di anzianità** ottenuta dalla somma dell'età anagrafica e contributi (*c.d. sistema delle quote*), per il diritto alla **pensione di vecchiaia** sia nel sistema retributivo/misto sia nel sistema contributivo, nonché sull'età prevista per il diritto all'**assegno sociale**.

Solo in sede di prima applicazione, e quindi per il 2015, l'incremento dei requisiti in vigore, pari all'aumento della speranza di vita accertato dall'Istat in relazione al triennio di riferimento, non potrà essere superiore a 3 mesi.

Il primo adeguamento avverrà nel 2015, il secondo è previsto nel 2019, per poi stabilizzarsi a cadenza triennale.

L'adeguamento dell'età pensionabile è previsto per la generalità dei lavoratori, siano essi iscritti nelle diverse gestioni dell'AGO o nei regimi esclusivi, sostitutivi, nonché al personale delle Forze armate, Forze di polizia e Vigili del fuoco, nonché i rispettivi dirigenti.

L'adeguamento non opera solo per coloro che al raggiungimento di un determinato limite di età perdono il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa (*es. controllore traffico aereo, pilota, esperto di assistenza al volo e meteo*).

Sul versante del calcolo pensionistico (*comma 12 quinquies*) con il metodo contributivo, la norma non ha previsto adeguamenti del coefficiente di trasformazione legato all'età anagrafica per le frazioni di anno ma solo nel caso in cui l'incremento dell'età pensionabile sia tale da superare "di una o più unità" il valore 65.

Sembrirebbe, pertanto, che fintantoché l'età pensionabile non raggiungerà il 66° anno di età il calcolo della pensione resterà ancorato al predetto coefficiente previsto per il 65° anno.

5. Abrogazione delle disposizioni inerenti la costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS (legge n. 322/58)

Con il msg. n. 105 prima e il msg. n. 114 poi, vi comunicammo che il comma 12-undecies dell'articolo 12 della legge n. 122/2010 aveva abrogato le norme riguardanti le procedure che venivano attivate d'ufficio o a domanda per la generalità dei pubblici dipendenti in caso di cessazione del rapporto di lavoro senza aver acquisito il diritto a pensione nella gestione di previdenza a cui erano iscritti (*INPDAP, IPOST, ecc.*) e che si traducevano nella costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS per il corrispondente periodo di lavoro svolto con la Pubblica Amministrazione.

A partire dallo scorso 31 luglio questa norma, meglio conosciuta come "Costituzione della posizione assicurativa" (*e altre simili quali l'art. 40 della legge n. 1646/1962, l'art. 124 del DPR. n. 1092/1973, l'art. 21, c. 4 e l'art. 40, c. 3 della legge n. 958/1986*) è stata abrogata.

Per i dipendenti degli Enti locali sono fatte salve tutte le domande di costituzione presentate entro il 30 luglio: per questi lavoratori, pertanto, sarà ancora possibile beneficiare del trasferimento gratuito della posizione; **per i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato** questa abrogazione non opera qualora la cessazione del rapporto di lavoro (*senza diritto a pensione*), sia avvenuta prima del 31 luglio scorso (*data di entrata in vigore della norma*), visto che per il personale statale la costituzione della posizione assicurativa operava d'ufficio e non a domanda.

5.1 Differimento decorrenza diritto a pensione nel comparto pubblico

L'abrogazione della legge n. 322/1958 che, attraverso il trasferimento dei contributi, consentiva agli iscritti all'INPDAP di ricevere una prestazione dall'Assicurazione Generale Obbligatoria gestita dall'INPS, mette ora in condizione l'INPDAP di attribuire il diritto a pensione di anzianità o di vecchiaia, indipendentemente se l'interessato, al raggiungimento dei requisiti minimi previsti dalla legge, sia ancora in attività di servizio ovvero abbia cessato il rapporto di lavoro.

In questo modo si pone fine, ancorché in via non esaustiva, a un annoso problema; anche se siamo di fronte a un ulteriore passo verso l'omogeneizzazione delle normative INPS/INPDAP rimangono, tuttavia, ancora da risolvere tutte quelle situazioni previdenziali che risentono dell'assenza nell'ordinamento delle Casse pensioni amministrato dall'INPDAP di prestazioni quali l'assegno ordinario di invalidità e la pensione supplementare.

Stante quanto sopra, pur non avendo l'INPDAP fornito precise istruzioni operative crediamo, come si evince da un passaggio della circolare, che la data di discriminazione per l'applicazione del nuovo principio non possa che essere quella del 31 luglio 2010, data di abrogazione della legge n. 322/1958 che ha indotto l'Istituto previdenziale a modificare il suo atteggiamento rispetto alla costanza di "*iscrizione contributiva*" quale condizione per l'acquisizione del diritto a pensione.

Tuttavia, dalla formulazione della circolare n. 18 l'INPDAP non chiarisce se:

- la permanenza o meno del requisito della costanza di iscrizione contributiva ai fini del valido inoltro di domande di riscatto, ricongiunzione, accredito figurativo etc.;
- la rilevanza o meno del nuovo orientamento ai fini della liquidazione della quota di pensione INPDAP in totalizzazione ex DLgs. n. 42/2006, con requisito autonomo maturato non in costanza di iscrizione contributiva (*permanenza del calcolo retributivo/misto anziché contributivo*).

6. Ricongiunzione art. 1, legge n. 29/1979

A decorrere dallo scorso 1° luglio le ricongiunzioni dei periodi in uscita dall'INPDAP verso l'INPS sono divenute onerose. In pratica, le domande di ricongiunzione effettuate ai sensi dell'art. 1 della legge n. 29/1979 che consentivano, in precedenza, il trasferimento gratuito verso l'INPS dei periodi contributivi maturati presso un fondo esclusivo o sostitutivo (*INPDAP – IPOST – Fondo FS – ecc.*) sono, ormai, a pagamento.

Questa modifica implica che i lavoratori dovranno necessariamente valutare, a differenza di quanto avveniva nel recente passato, la convenienza di percepire una pensione dall'INPS anziché dall'INPDAP e, in questa convenienza, valutare anche l'eventuale onere che dovrà essere sostenuto per trasferire la contribuzione.

A tal proposito comunichiamo che siamo in attesa di indicazioni da parte dell'INPS, circa la predisposizione di idoneo applicativo per il calcolo dell'onere. Da quanto abbiamo appreso l'Istituto previdenziale è impegnato a mettere a punto una utility all'interno del programma Carpe PC.

7. Ricongiunzioni art. 2, legge n. 29/1979. Nuove tabelle di calcolo

L'art. 12-decies della legge n. 122/2010 ha introdotto modifiche il relazione al calcolo delle ricongiunzioni nel comparto pubblico introducendo, per le domande di ricongiunzione prodotte a partire dal 31 luglio 2010 (*data di entrata in vigore della legge n. 122/2010*), nuove tabelle di calcolo per la determinazione della riserva matematica.

In sostanza, la modifica apportata è consistita nella sostituzione, ai fini del calcolo dell'onere, dei coefficienti contenuti nelle vecchie tabelle (*approvate con D.M. del 1964 con l'introduzione della legge n. 299/1980*), rimasto fino ad oggi inalterato, con quelli contenuti nelle tabelle di cui all'art. 13 della legge n. 1338/1962 (*che ricordiamo essere state modificate, l'ultima volta nel 2007, con D.M. 31 agosto 2007*) con conseguente innalzamento dell'onere di ricongiunzione. Ricordiamo agli uffici che detta problematica è stata da noi trattata con il messaggio n. 143 dello scorso 4 ottobre.

Vi comunichiamo, a conclusione del messaggio, che come Ce.Pa abbiamo chiesto un incontro alla Direzione Centrale Previdenza dell'INPDAP su una serie di specifiche problematiche inerenti la legge n. 122/2010 e sulle quale riferiremo, prontamente, a conclusione del predetto incontro.

Fraterni saluti.

Area Assistenza e Tutela ITAL Uil
(Michele Zerillo)

2) Messaggio ITAL-Uil n. 143/2010 del 4 ottobre 2010

Oggetto: Ricongiunzioni. Nuove tabelle di calcolo. Modifiche introdotte dall'art. 12-decies, legge n. 122/2010.

Con nota divulgativa (*allegata con file a parte*), dello scorso 10 settembre l'INPDAP, sulla base della recente legge n. 122 del 31 luglio 2010 ha comunicato le intervenute modifiche in relazione al calcolo delle ricongiunzioni nel pubblico impiego.

Come ricorderete, l'art. 12-decies della citata legge è intervenuto in merito all'applicazione del criterio della riserva matematica per il calcolo delle istanze di ricongiunzione presentate stabilendo l'abrogazione parziale dell'art. 4, primo comma della legge n. 299/1980 nella parte in cui prevedeva l'applicazione delle "... tabelle di cui all'art. 13 della legge n. 1338/1962, approvati con decreto ministeriale 27 gennaio 1964. ...".

Ricordiamo agli uffici che nel lontano 1979, con l'emanazione della legge n. 29 era stato previsto, per l'applicazione della legge stessa, l'emanazione di apposita norma al fine di consentire il calcolo dell'onere di trasferimento della contribuzione.

A causa del ritardo di emanazione della stessa, avvenuta circa un anno e mezzo dopo la promulgazione della citata legge, si era generato un sensibile arretrato presso le Casse di previdenza che, all'epoca, ricordiamo, erano ubicate a Roma.

In sostanza, con l'introduzione della legge n. 299/1980, si era individuato il modo di calcolo che è rimasto, fino ad oggi, inalterato proprio per il riferimento che detta legge (n. 299/80) faceva ai coefficienti contenute nelle tabelle approvate con D.M. del 1964 (*chiaramente inferiori in maniera sensibile*).

Per quanto sopra, il Legislatore è, pertanto, intervenuto disponendo che a partire dalle domande di ricongiunzione prodotte dal 31 luglio 2010, ai fini dell'individuazione dell'onere, debbano prendersi a riferimento quelli attualmente vigenti, contenuti nelle tabelle di cui all'art. 13 della legge n. 1338/1962 (*che ricordiamo essere state modificate, l'ultima volta nel 2007, con D.M. 31 agosto 2007*); ne consegue che per dette istanze il beneficio pensionistico derivante da ricongiunzione sarà capitalizzato con i coefficienti attuariali previsti dal D.M. di cui sopra.

Fraterni saluti.

Per l'Area Assistenza e tutela
(Stefano Paterna)

3) Messaggio ITAL-Uil n. 20110112-137/TEC del 12 gennaio 2011

Oggetto: Ulteriori precisazioni emanate dall'INPDAP in merito alle disposizioni introdotte con DI n. 78/2010 (convertito in legge n. 122/2010). Nota operativa n. 56/2010

Con nota operativa n. 56 dello scorso 22 dicembre 2010 l'INPDAP torna su alcuni aspetti del DI. n. 78/2010, successivamente convertito nella legge n. 122 pari anno, a seguito delle varie richieste di chiarimento giunte dalle proprie sedi territoriali.

Ricordiamo che sull'argomento l'Istituto previdenziale aveva già emanato la circolare n. 18/2010, già oggetto di esame da parte di codesta sede con messaggio n. 160/2010, congiuntamente alla analoga circolare INPS n. 126.

Cerchiamo, oggi, di mettere in luce (*seguendo lo stesso ordine di analisi degli argomenti trattati dall'INPDAP*), gli aspetti di maggior rilevanza contenuti nella nota operativa rimandando, per quanto qui non analizzato, al sopra citato messaggio ITAL n. 160.

1. Effetti correlati all'abrogazione della legge n. 322/1958

INPDAP afferma che a seguito dell'abrogazione della legge n. 322/1958, norma che permetteva il trasferimento della posizione assicurativa all'INPS e ottenere da quest'ultimo il pagamento della pensione, sia pure calcolata con le regole vigenti nel privato, mette ora in condizione l'Istituto medesimo di attribuire la pensione di anzianità o di vecchiaia, indipendentemente se l'interessato, al raggiungimento dei requisiti minimi previsti dalla legge, sia ancora in attività di servizio ovvero abbia cessato il rapporto di lavoro (*pensione differita*).

Il dubbio, ora fugato, riguardava il momento dal quale far decorrere gli effetti della concessione della pensione differita anche per gli assicurati INPDAP.

L'Istituto, nella nota in esame, individua nel 31 luglio 2010 (*data di entrata in vigore della norma*), il momento di concessione della pensione differita:

per gli iscritti alle ex quattro Casse di pensione, poiché in caso di cessazione dal servizio senza diritto a pensione la costituzione della posizione assicurativa avveniva esclusivamente a domanda degli interessati, l'Istituto riconosce il diritto alla prestazione pensionistica, in presenza dei requisiti minimi contributivi e al compimento del requisito anagrafico con applicazione della finestra mobile, a partire dal 1° gennaio 2011, ancorché non raggiunto in costanza di attività lavorativa, se non è stata presentata alcuna domanda di costituzione della posizione assicurativa entro il 30 luglio 2010;

per gli iscritti alla Cassa Stato, in considerazione del fatto che la costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS operava d'ufficio in tutti i casi di cessazione senza aver maturato diritto a pensione presso l'INPDAP, per le cessazioni intervenute entro la data del 30 luglio

2010, l'Ente previdenziale continuerà a costituire la posizione assicurativa presso l'INPS mentre, per quelle intervenute a partire dal 31 luglio 2010 l'Istituto riconosce, a domanda, il diritto al trattamento pensionistico, sempre in presenza dei prescritti requisiti minimi contributivi, al raggiungimento del requisito anagrafico con l'applicazione della finestra mobile dal 1° gennaio 2011.

L'Istituto precisa che l'eventuale sussistenza di preavviso in corso alla data del 30 luglio 2010, non deve intendersi come fattispecie derogatoria all'abrogazione della legge n. 322/1958 e, pertanto, per le cessazioni dal servizio senza diritto a pensione comunque intervenute in data successiva al 30 luglio 2010, di tutto il personale iscritto all'INPDAP, non si può più procedere alla costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS.

Nella nota in esame, al punto "1.1 Prerogative riconosciute ad un soggetto iscritto all'INPDAP" l'Istituto previdenziale, anche a seguito dell'introduzione dell'innovativo concetto di pensione differita, introdotto con circolare n. 18/2010, modifica i suoi precedenti orientamenti e **definisce l'iscritto** non più solo come il soggetto che può vantare contribuzione versata in attività di servizio ma anche come colui il quale, cessato dal servizio, non ha ancora acquisito il trattamento di quiescenza.

Nel testo della nota operativa in esame l'Istituto previdenziale ipotizza il caso di un soggetto cessato dal servizio senza diritto a pensione nel gennaio 2011, con 61 anni di età e 31 di anzianità contributiva che presenta domanda di riscatto laurea nel 2013, quindi, oltre il termine dei 90 giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

In tale ipotesi, l'iscritto non dovrà attendere il compimento del 65° anno di età per il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia in quanto la valorizzazione dei 4 anni di laurea consente il raggiungimento dei requisiti previsti per la pensione di anzianità (*nel 2011 quota 96 = 61 anni di età e 35 di contribuzione*) ma l'accesso a quest'ultima avverrà dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e sempre nel rispetto della finestra mobile di cui all'art. 12, c. 2, legge n. 122/2010.

Anche per quanto concerne il regime della **totalizzazione**, l'introduzione del concetto di pensione differita modifica i precedenti atteggiamenti dell'Istituto circa la scelta del sistema pensionistico applicabile in tale regime.

Per quanto attiene le pensioni liquidate in **regime di totalizzazione** riferita a contribuzione versata in Italia, per il personale della scuola, così come già accennato nel nostro msg. n. 20110105-135, l'INPDAP non ha ancora fornito le necessarie indicazioni in merito, che saranno commentate non appena l'Istituto fornirà chiarimenti.

2. Nuovo regime delle decorrenze di pensione

Si erano generati dubbi in merito alla decorrenza della pensione da attribuire trascorsi i 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti e, nello specifico, se la decorrenza potesse essere inframensile, ovvero dal primo giorno successivo a quello di maturazione dei requisiti, come indicato dall'INPS nella sua circolare.

Questo dubbio, ancorché venuto meno avendo sentito l'INPDAP per le vie brevi (*vedi punto 2, nostro msg. n. 160/2010*), è stato definitivamente chiarito dall'Istituto confermando che l'accesso al pensionamento in base al nuovo regime di decorrenze può essere riconosciuto dal giorno successivo ai 12 mesi dalla maturazione dei requisiti.

Per quanto concerne i lavoratori che hanno chiesto la pensione di anzianità trasformando il proprio rapporto di lavoro da full-time in part-time (*decreto min. n. 331/1997*) si era generato il dubbio se anche questi lavoratori potessero essere beneficiari di deroga circa la non applicazione della finestra mobile; l'INPDAP ha chiarito che le sole fattispecie derogate sono quelle previste dall'art. 12, commi 4 e 5 della legge n. 122/2010 che abbiamo riportato nel già menzionato msg. n. 160/2010 e che riproponiamo nei punti elenco di seguito riportati:

- lavoratori dipendenti che abbiano in corso alla data del 30.6.2010 il periodo di preavviso e che maturano i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro. Con questa fattispecie derogatoria si è inteso salvaguardare i lavoratori che abbiano in corso alla data del 30 giugno 2010 il periodo di preavviso finalizzato alla cessazione del rapporto di lavoro, sulla base delle disposizioni e nei termini previsti dai rispettivi CCNL.
- lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento di limite di età (*autoferrotranvieri, piloti iscritti al fondo volo, piloti di porto, controllori del traffico aereo, etc.*).

Nel limite complessivo di 10.000 lavoratori la deroga interessa anche i seguenti soggetti:

- lavoratori collocati in mobilità ordinaria nelle Aree del Mezzogiorno sulla base di accordi stipulati ante 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità.
- lavoratori collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010; l'inclusione di questi lavoratori rappresenta una novità rispetto al passato. Ricordiamo che per espressa previsione legislativa questi lavoratori hanno nel tempo mantenuto ferme le disposizioni previgenti alla legge 243/2004 e successive modificazioni. Ricordiamo ancora che questi lavoratori finora non hanno mai applicato le finestre per la pensione di vecchiaia.
- lavoratori che al 31.5.2010, data di entrata in vigore del decreto 78/2010, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore.

3. Esonero dal servizio (art. 72, legge n. 133/2008) e nuove finestre di accesso a pensione

Così come per i pensionati di anzianità a seguito di trasformazione del proprio rapporto di lavoro da full-time in part-time, anche per i lavoratori in esonero si era posto il problema dell'applicazione di un'eventuale deroga alla finestra mobile; l'INPDAP, anche in base al parere espresso dal Dipartimento della Funzione pubblica - servizio trattamento del personale, con nota DFP 0048733 dello scorso 3 novembre 2010 ha chiarito che il personale in esonero ai sensi dell'art. 72 del Dl. n. 112/2008 (*convertito con modificazioni nella legge n. 133/2008*), non rientra tra le casistiche escluse dalla nuova disciplina di accesso ai trattamenti pensionistici (*finestra mobile*).

4. Personale scuola

Sempre in tema di applicazione della finestra mobile, il punto 4 della nota operativa tratta il *"Personale del comparto scuola con contratto di lavoro a tempo determinato"*.

L'Istituto, al fine di meglio chiarire la portata del concetto, fa una netta distinzione tra il personale scolastico in **servizio a tempo indeterminato**, per il quale viene confermato che *"la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno"* e quello **in servizio a tempo determinato** al quale si applicano le disposizioni vigenti in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici previste per la generalità dei lavoratori ed in particolare l'accesso al pensionamento, sia di vecchiaia che di anzianità, è riconosciuto decorsi 12 mesi dalla maturazione dei prescritti requisiti.

La differenza tra le due fattispecie sopra evidenziate consiste nel fatto che per quest'ultima casistica la risoluzione del rapporto di lavoro è predeterminata in fase di assunzione o conferimento dell'incarico e che quindi tale rapporto si esaurisce naturalmente alla scadenza contrattuale.

Per completezza d'informazione si rimanda, comunque, alla lettura della nota operativa allegata al presente messaggio.

Fraterni saluti.

Per l'Area Assistenza e tutela
(Stefano Paterna)

4) Stralcio legge di stabilità per l'anno 2013 – n. 228 del 24 dicembre 2012

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (*Legge di stabilità*)

- omissis -

238. Per gli iscritti alla cassa pensione per i dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti d'asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e alla cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari (CPUG) per i quali sia venuto a cessare, entro il 30 luglio 2010, il rapporto di lavoro che aveva dato luogo all'iscrizione alle predette casse senza il diritto a pensione, si provvede, a domanda, alla costituzione, per il corrispondente periodo di iscrizione, della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione. L'importo di tali contributi è portato in detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, dell'eventuale trattamento in luogo di pensione spettante all'avente diritto. L'esercizio di tale facoltà non dà comunque diritto alla corresponsione di ratei arretrati di pensione. Si applicano gli *articoli da 37 a 42 della legge 22 novembre 1962, n. 1646*, e l'*articolo 19 della legge 8 agosto 1991, n. 274*.

239. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al *decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42*, e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla *legge 7 febbraio 1979, n. 29*, e successive modificazioni, i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'*articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335*, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione, qualora non siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico. La predetta facoltà può essere esercitata esclusivamente per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia con i requisiti anagrafici previsti dall'*articolo 24, comma 6* e il requisito contributivo di cui al *comma 7 del medesimo articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, nonché dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.

240. Per i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'*articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335*, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, il trattamento di inabilità di cui all'*articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222*, è liquidato tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni interessate, ancorché tali soggetti abbiano maturato i requisiti contributivi per

la pensione di inabilità in una di dette gestioni.

241. Il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia è conseguito in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all'esercizio della facoltà di cui al comma 239 e degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto.

242. Il diritto alla pensione di inabilità ed ai superstiti è conseguito in conformità con quanto disposto dal *comma 2, articolo 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42*.

243. La facoltà di cui al comma 239 deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni di cui al medesimo comma 239.

244. Per il pagamento dei trattamenti liquidati ai sensi del comma 239, si fa rinvio alle disposizioni di cui al citato *decreto legislativo n. 42 del 2006*.

245. Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

246. Per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione si tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti, accreditati nelle gestioni di cui al comma 239, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, che ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo.

247. Per i casi di esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui agli *articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29*, da parte dei soggetti, titolari di più periodi assicurativi, che consentono l'accesso al trattamento pensionistico previsto al comma 239 nonché per i soggetti di cui al comma 238, la cui domanda sia stata presentata a decorrere dal 1° luglio 2010 e non abbia già dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico, è consentito, su richiesta degli interessati, il recesso e la restituzione di quanto già versato. Il recesso di cui al periodo precedente non può, comunque, essere esercitato oltre il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

248. I soggetti titolari di più periodi assicurativi che consentono l'accesso al trattamento pensionistico previsto al comma 239 nonché i soggetti di cui al comma 238, che abbiano presentato domanda di pensione in totalizzazione ai sensi del *decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42*, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente articolo e il cui procedimento amministrativo non sia stato ancora concluso, possono, previa rinuncia alla domanda in totalizzazione, accedere al trattamento pensionistico previsto al comma 239 e al comma 238.

5) Messaggio ITAL-Uil n. 20130201-449/TEC del 1° febbraio 2013

Oggetto:Deroga D.lgs. n. 503/1992 (mantenimento 15 anni di contribuzione per la pensione di vecchiaia) e Manovra Monti - Fornero.

A seguito dell'entrata in vigore della Manovra Monti - Fornero, che dal 2012 ha dettato le nuove regole pensionistiche, tra le problematiche di maggiore criticità va certamente collocata la questione legata ai **requisiti di contribuzione minima (20 anni) per avere diritto alla nuova pensione di vecchiaia**. Come sapete, stando all'interpretazione data dall'INPS nella circolare n. 35 del 14/3/2012, a decorrere dal 2012 e ferma restando la salvaguardia per coloro che abbiano maturato i requisiti di età e contribuzione per il diritto a pensione entro il 2011, le nuove disposizioni avrebbero **implicitamente abrogato la disposizione di deroga di cui all'art. 2, comma 2, lettere a; b; e c; D.lgs. 503/1992** che consentiva fino al 31.12.2011 di accedere alla pensione di vecchiaia con un'anzianità contributiva ridotta (*15 anni, anziché 20 anni*).

Da subito, tale interpretazione ha destato dubbi circa la propria fondatezza e al riguardo abbiamo dato indicazioni di contestare in giudizio i provvedimenti di rigetto delle domande di pensione sul presupposto che la norma speciale di deroga di cui sopra continua avere effetti in quanto non espressamente abrogata. Al di là della decisione di contrastare attraverso il contenzioso la presa di posizione del Ministero e dell'INPS non certamente secondari nell'attività degli Uffici sono i **risvolti operativi conseguenti alla decisione dei lavoratori se attivare/proseguire/sospendere la prosecuzione volontaria** alla luce dell'elevazione del requisito contributivo e del predetto contenzioso e a tale ultimo proposito vi abbiamo infatti fornito un fac-simile di liberatoria da far sottoscrivere ai lavoratori.

Grande attenzione – seppure ad un anno di distanza - tale problematica ha avuto in questi giorni da parte dei media nell'ambito più ampio della vicenda legata alle *“posizioni silenti”* e nella giornata di ieri sono arrivate anche le dichiarazioni del Ministro Fornero che *“rassicura”* i lavoratori e soprattutto (*vista l'incidenza numerica*) le lavoratrice interessate. Solo per completezza di informazione facciamo presente che a fine dicembre un segnale importante che preannunciava spiragli positivi, nonostante la posizione della Ragioneria dello Stato, giungeva attraverso risposta scritta del Ministero a Interrogazione Parlamentare.

Dalle notizie in nostro possesso è imminente l'emanazione della circolare INPS con la quale verrà corretta l'errata interpretazione contenuta nella circolare n. 35 citata in premessa.

Torneremo sulla vicenda a circolare pubblicata.

Fraterni saluti.

Area Assistenza e Tutela ITAL Uil
Michele Zerillo

6) Stralcio circolare INPS n. 16 del 1° febbraio 2013

OGGETTO: Art. 2, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503: deroghe all'elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione.

1. *Omissis*

2. Art. 2, comma 3, d.lgs. n. 503 del 1992

Con circolare INPS n. 65 del 1995, sono state illustrate le disposizioni introdotte dal d.lgs. n. 503 del 1992 (allegato 1) che, come è noto, ha elevato a decorrere dal 1° gennaio 1993, il requisito contributivo minimo da 15 anni a 20 anni per il perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia.

Peraltro, l'articolo 2, comma 3, del d.lgs. n. 503 del 1992, ha individuato particolari categorie di lavoratori dipendenti ed autonomi che possono accedere, in deroga all'elevazione del requisito minimo contributivo, alla pensione di vecchiaia in presenza di un'anzianità contributiva minima di 15 anni anziché 20 ed al perfezionamento dell'età pensionabile prevista per la generalità dei lavoratori.

Al punto 2.1 della citata circolare n. 65 del 1995 è stato precisato che possono accedere alla pensione di vecchiaia, in presenza di un'anzianità contributiva minima di 15 anni, le seguenti categorie di lavoratori:

a) Lavoratori che al 31 dicembre 1992 hanno maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti dalla normativa previgente

I lavoratori dipendenti ed autonomi che al 31 dicembre 1992 abbiano maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti dalla normativa previgente sono esclusi dall'elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione (articolo 2, comma 3, del decreto n. 503). Ai fini della maturazione dei requisiti in parola, sono utili tutti i contributi (obbligatori, figurativi, volontari, da riscatto e da ricongiunzione) riferiti temporalmente a periodi anteriori al 1 gennaio 1993. I contributi figurativi, da riscatto e da ricongiunzione riferiti a periodi che si collocano entro il 31 dicembre 1992 devono essere valutati anche se riconosciuti a seguito di domanda successiva a tale data.

Omissis

d) Lavoratori dipendenti che possono far valere al 31 dicembre 1992 un periodo di assicurazione e di contribuzione inferiore ai 15 anni previsti dalla previgente normativa

Per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato al 31 dicembre 1992 un'anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dei periodi intercorrenti tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe di conseguire i requisiti assicurativi e contributivi richiesti dall'articolo 2 del decreto n. 503 nell'anno di compimento dell'età pensionabile, i requisiti stessi sono ridotti fino al limite minimo di 15 anni previsto dalla previgente normativa.

In pratica il numero dei contributi richiesti per tali lavoratori è pari alla somma delle settimane di contribuzione maturate fino al 31 dicembre 1992 e delle settimane di calendario comprese tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell'età pensionabile.

Tutto ciò premesso, in esito ad approfondimenti effettuati al riguardo di concerto con i Ministeri vigilanti, si è pervenuti alla considerazione che le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, del d.lgs. 503 del 1992 operano anche a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 214 del 2011, in quanto dette norme non risultano espressamente abrogate dall'articolo 24 più volte citato.

Si precisa inoltre che nei confronti delle suddette categorie di lavoratori trovano applicazione i nuovi requisiti anagrafici previsti per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo o misto di cui dall'art. 24 comma 6 della legge n. 214 del 2011 (v. circolare n. 35 del 2012 punto 1.1.1. e n. 37 del 2012) nonché la disciplina in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici prevista dal D.L. n. 201 del 2011 (disapplicazione della c.d. finestra mobile).

Omissis

2.3. Applicazione dell'art. 2, comma 3, d.lgs. n. 503 del 1992 per gli iscritti alla gestione ex INPDAP

L'art. 6, comma 1, del D.lgs. 503/92 dispone che: *“per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive del regime generale obbligatorio, si applicano i criteri di cui all'articolo 2 del presente decreto, fermi restando i requisiti assicurativi e contributivi previsti dai rispettivi ordinamenti, se più elevati”*.

Per quanto sopra ed in considerazione della necessità di procedere all'armonizzazione applicativa delle regole sopra esposte nelle diverse gestioni previdenziali dell'Istituto, a decorrere dal 1 gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nel regime misto, maturano i requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia dall'art. 24, comma 6, della legge n. 214/2011 le deroghe relative al requisito contributivo minimo previste dall'art. 2, comma 3, lettere a) e c) del citato decreto legislativo n. 503/92 trovano applicazione per gli iscritti alla gestione ex INPDAP nei termini specificati al paragrafo 2 lettere a) e d) della presente circolare.

7) Msg. ITAL-UIL n. 20140110-580/TEC del 10 gennaio 2014

Oggetto: bLegge di stabilità n. 147/2013 per l'anno 2014

1. Personale dipendente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Introduzione trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendenti da causa di servizio (comma 469).

2. Modifiche apportate ai pagamenti del TFS/TFR (comma 484).

Affrontiamo, in questo messaggio, due modifiche apportate dalla legge n. 147/2013 alle normative previdenziali riguardanti il comparto pubblico.

1. Personale dipendente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Introduzione trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendenti da causa di servizio (comma 469).

Come ricorderete, l'art. 70 della legge n. 133/2008 (*meglio conosciuta come legge Brunetta*) aveva abrogato, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, i trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendenti da causa di servizio a partire dal 1° gennaio 2009, limitandone l'erogazione al solo equo indennizzo (*la retribuzione integrale per tutti i periodi di aspettativa fruiti a causa delle infermità riconosciute se previsti dal relativo CCNL e l'incremento stipendiale pari al 2,50% per infermità classificate alle prime sei categorie, ovvero dell'1,25% per infermità ascritte alle ultime due categorie di cui alla tabella "A", di cui al DPR. n. 834/1981*).

La stessa norma aveva fatto salvi da questa restrizione il personale delle Forze di Polizia a ordinamento civile e militare (*individuando, tra queste, la Polizia di Stato, il Corpo di Polizia Penitenziaria (D.A.P.) e il Corpo Forestale dello Stato*). L'articolo unico, comma 469, ha introdotto tale beneficio anche per il personale appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (CNVF) facendo sì che a questi lavoratori sia riconosciuto un beneficio stipendiale, non riassorbibile e non rivalutabile, pari al 2,50% per le infermità classificate alle prime sei categorie, e dell'1,25% per le infermità ascritte alle ultime due categorie della tabella "A", allegata al DPR. n. 834/1981.

Detta innovazione deve intendersi nuovamente applicata a partire dal 1° gennaio 2014 e non anche retroattiva (*stante, anche, quanto riportato al comma 470 che individua l'ammontare degli oneri derivanti da detta modifica normativa a partire dal corrente anno*).

2. Modifiche apportate ai pagamenti del TFS/TFR (comma 484)

Il comma 484 della legge in esame ha apportato alcune modifiche alla liquidazione dei TFS/TFR comunque denominati (*da ora, per semplicità, TFS*) **per i lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2014.**

Premesso che stiamo implementando le tabelle di sintesi allegate al nostro messaggio n. 20111125-251/TEC, relative alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio nel comparto pubblico riportiamo, oggi, una nota schematica delle variazioni oggi intervenute, con allegata tabella (*con file a parte*).

- Il pagamento del TFS è liquidato in un'unica rata se l'importo complessivo lordo risulta **pari o inferiore a € 50.000,00**. **In due importi annuali** se l'**ammontare complessivo è superiore a € 50.000,00** e la **parte restante inferiore a € 100.000,00**. Questa seconda tranche sarà erogata passati 12 mesi dal primo pagamento. **In tre rate annuali se l'importo complessivo è uguale o superiore a € 100.000,00**.

- Il pagamento del TFS, per coloro che cessano per limiti di età, per cessazione dal servizio per estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato e pensione anticipata (*eventuale pensione di anzianità in deroga come previsto dalla "Spending review"*) viene portato da 180 giorni a 1 anno (*a questi requisiti devono, sempre, essere applicati 90 giorni di tempo per l'Istituto per mettere in pagamento la prestazione*).

Torneremo sull'argomento non appena l'INPS – Gestione Dipendenti Pubblici, avrà emanato le relative circolari/messaggi.

Fraterni saluti.

Per l'Area Assistenza e tutela
- Stefano Paterna -

8) Msg. ITAL-UIL n. 20140205-588/TEC del 5 febbraio 2014

Oggetto: Legge di stabilità 2014

- 1. Valori dell'indennità di vacanza contrattuale per il triennio 2015/2017 (comma 452)**
- 2. Blocco della contrattazione collettiva (commi 453 - 454)**
- 3. Modifiche apportate all'art 6 della legge n. 14/2012: periodi che non incidono sulla penalizzazione (comma 493)**
- 4. Benefici in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi (comma 494)**

Proseguiamo nell'esame della legge di stabilità analizzando altri aspetti contenuti nella norma alcuni dei quali, sia pure non direttamente rientranti nella specifica attività di patronato sono, comunque, aspetti che possono far parte della nostra sfera lavorativa quotidiana.

Con file a parte, inoltre, alleghiamo il sunto dei commi di maggior interesse per il nostro lavoro, contenuti nella legge in esame.

1. Valori dell'indennità di vacanza contrattuale per il triennio 2015/2017 (comma 452)

Il comma 452 stabilisce che l'indennità di vacanza contrattuale (*elemento provvisorio della retribuzione inserito al fine di tutelare i lavoratori nel caso di ritardi nella stipula dei rinnovi contrattuali*), spettante per il triennio 2015/2017 sia pari a quella in godimento alla data del 31 dicembre 2013.

Viene, pertanto, mantenuto lo stesso importo senza modifica alcuna facendo temere quanto riportato al successivo comma 453, relativo alla prosecuzione del blocco della contrattazione collettiva.

2. Blocco della contrattazione collettiva (commi 453 - 454)

Infatti, il citato comma, stabilisce che il blocco della contrattazione collettiva, già in atto dal 2010 - 2012 sia prolungato fino al 31/12/2017 nella sola parte economica e non anche in quella normativa.

Dette disposizioni sono applicate anche al personale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.

3. Modifiche apportate all'art 6 della legge n. 14/2012: periodi che non incidono sulla penalizzazione (comma 493)

Come ricorderete l'art. 6, comma 2 della legge n. 14/2012 aveva individuato una serie di **contributi che non influivano sulla penalizzazione della pensione spettante, ancorché fino al 31 dicembre 2017**, stabilendo che *"... Le disposizioni dell'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista **derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obbli-***

ghi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria. ...”.

Il Legislatore era, poi, intervenuto (*legge n. 125/2013, di conversione del Dl. n. 101/2013*), inserendo fra i periodi utili ad evitare le penalizzazioni anche quelli riferiti alle donazioni di sangue e di emocomponenti nonché quelli per congedi parentali di maternità / paternità.

Infine, la legge di stabilità per l'anno 2014, all'art. 1, comma 493 ha ulteriormente incrementato i suddetti periodi utili ad evitare le penalizzazioni considerando anche i congedi e i permessi concessi ai sensi dell'art. 33 della legge n. 104/1992 per assistere persone portatrici di handicap la cui mancata previsione, a suo tempo, aveva generato molte critiche.

4. Benefici in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi (comma 494)

Con legge 3 agosto 2004, n. 206 *“Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice”* furono introdotte provvidenze in favore dei cittadini italiani e dei loro familiari superstiti vittime di atti terroristici e di stragi di matrice terroristica, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale. Il comma 494 della legge in esame ha modificato la richiamata legge n. 206/2004 riconoscendo il diritto a uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, pari a € 1.033 mensili, soggetto alla perequazione automatica (*art. 11 del D.lgs. n. 503/1992, e successive modificazioni*), a decorrere a partire dal corrente 1° gennaio, al coniuge e ai figli dell'invalido portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50% a causa dell'atto terroristico subito, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico e i figli siano nati successivamente allo stesso.

La norma ha altresì precisato che detto beneficio non spetti nel caso in cui i benefici siano stati riconosciuti al coniuge poi deceduto o all'ex coniuge divorziato o ai figli nati da precedente matrimonio e viventi al momento dell'evento.

Per quanto riguarda il comma 3-quater si rimanda all'emanazione della circolare interpretativa dell'Ente previdenziale

Torneremo sull'argomento non appena l'INPS – Gestione Dipendenti Pubblici, avrà emanato la relativa circolare/messaggio.

Fraterni saluti.

Per l'Area Assistenza e tutela
- Stefano Paterna -

9) Messaggio ITAL-Uil n. 20140617-630/TEC del 17 giugno 2014

Oggetto: penalizzazione sulla pensione anticipata in caso di accesso con età inferiore a 62 anni: tipologia di contribuzione da valutare ai fini della non applicazione – fino al 2017 - della riduzione percentuale della misura della pensione.

Con nostre precedenti comunicazioni (più orientate a valutazioni nell'ambito dei lavoratori pubblici – vedi nostri msg. n. 558 e n. 575 del 2013) vi abbiamo dato le ulteriori indicazioni al fine di individuare la tipologia di contribuzione da valutare ai fini della penalizzazione della misura della pensione (quota calcolata con il sistema retributivo) per i pensionamenti anticipati con età anagrafica inferiore a 62 anni.

Con il presente messaggio ricapitoliamo per punti la vicenda alla luce del recente **messaggio dell'Inps n. 5280 dell'11 giugno 2014** al quale rinviamo (vedi allegato 1). Nel predetto messaggio l'Inps, nel fornire le prime istruzioni operative, sottolinea come l'impianto generale sia stato condiviso dal Ministero del Lavoro e richiama peraltro la posizione già espressa dal Ministero dell'Economia e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (vedi nota Dipartimento Funzione Pubblica 54105/2013 – allegato 2 -).

L'Inps riaffronta per la prima volta la vicenda dopo le modifiche apportate nel tempo all'impianto legislativo originario¹.

Ricordiamo che, inizialmente, i periodi (assimilati a quelli derivanti da prestazione effettiva di lavoro) da considerare utili ad evitare – fino al 2017 - la penalizzazione erano i seguenti.

Periodi che non comportano fino al 2017 la penalizzazione della pensione anticipata:

- **prestazione effettiva di lavoro** (art. 6, c. 2-quater, della legge n. 14/2012) - (compresi i periodi da riscatto effettuati ai sensi dell'art. 13 della legge n. 1338/1962 – Msg. INPS n. 219/2013);
- **astensione obbligatoria per maternità** (art. 6, c. 2-quater, della legge n. 14/2012);

¹ Testo coordinato dell'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, alla luce delle modifiche normative risulta così riformulato:

“omissis... Le disposizioni dell'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria, nonché per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e per i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 nonché i congedi e i permessi concessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.

- **assolvimento degli obblighi di leva** (art. 6, c. 2-quater, della legge n. 14/2012);
- **infortunio** (art. 6, c. 2-quater, della legge n. 14/2012);
- **malattia** (art. 6, c. 2-quater, della legge n. 14/2012);
- **cassa integrazione guadagni ordinaria** (art. 6, c. 2-quater, della legge n. 14/2012).

Successivamente, con **due interventi legislativi**, sono stati aggiunti gli ulteriori seguenti periodi che non comportano “penalizzazione”.

In un primo momento - con l’art. 4-bis della legge n. 125/2013, di conversione del dl n. 101/2013 – sono stati aggiunti i periodi di assenza dal lavoro riferiti a:

- **“donazione di sangue e di emocomponenti”;**
- **“congedi parentali di maternità/paternità”** (previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151).

In un secondo momento - con l’art. 1, comma 493 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità per l’anno 2014) - i periodi di assenza dal lavoro riferiti a:

- **“congedi e permessi ex art. 33 legge n. 104/1992”** (congedi e i permessi concessi ai sensi dell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104). A tale proposito l’Inps ha chiarito che la normativa fa riferimento in questo caso sia ai **tre giorni di permesso mensile** fruiti dal lavoratore disabile ovvero dai familiari del lavoratore in situazione di disabilità grave sia ai periodi di **prolungamento del congedo parentale** fruiti entro l’ottavo anno di vita del bambino.

Tornando ai contenuti del richiamato messaggio Inps n. 5280/2014 facciamo presente che l’Istituto previdenziale ribadisce innanzitutto che le proprie sedi territoriali dovranno attenersi all’elencazione tassativa di cui sopra, condividendo la posizione del Ministero dell’Economia e Finanza secondo cui **l’elencazione dei periodi che non influiscono sulla penalizzazione** della misura della pensione ha **carattere tassativo**.

Per quanto attiene la **decorrenza degli effetti delle norme successive che hanno implementato l’elenco delle voci da considerare “utili a evitare la penalizzazione”** l’Inps ha precisato quanto segue.

Qualora entrino in gioco periodi di **“donazione sangue/emocomponenti”** e **“congedi parentali”** gli effetti decorrono solo a partire **dal 1° novembre 2013** (entrata in vigore della norma) mentre l’inclusione dei periodi riferiti a **“permessi ex art. 3, comma 3, legge 104/1992/prolungamenti congedo parentale entro l’ottavo anno di vita del bambino”** esplica **effetti dal 1° febbraio 2014** (entrata in vigore della norma).

Pertanto, le pensioni eventualmente penalizzate dall’Inps senza considerare utili i suddetti periodi dovranno essere riesaminate con pagamento delle differenze con effetto dalle suddette date.

Valutazione dei periodi di “maggiorazione” dell’anzianità contributiva

L’Inps conferma che non è possibile evitare la penalizzazione nel caso in cui il diritto alla pensione anticipata venga perfezionato ai sensi di speciali disposizioni di legge che consentono di applicare “maggiorazioni dei periodi” alle anzianità contributive. E’ il caso ad esempio delle maggiorazioni per applicazione dei benefici per “esposizione amianto”; “non vedenti”; “riconoscimento invalidità superiore al 74%”; “maggiorazioni di servizio” ecc.

Su questo punto seguirà una specifica nota predisposta assieme alla nostra consulenza legale con particolare riguardo ad alcune maggiorazioni (*esposizione amianto; lavoratori non vedenti*).

Criteri di valutazione per alcuni periodi che si collocano al di fuori del rapporto di lavoro

L’Inps nel predetto messaggio 5280/2014 riporta, condividendola, la posizione espressa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri secondo cui oltre ai periodi che comportano maggiorazioni dell’anzianità contributiva di cui sopra *“rimangono esclusi, dal concetto giuridico di prestazione effettiva utilizzato dal legislatore, i periodi che si collocano al di fuori del rapporto di lavoro (in quanto, nel dettato normativo, si fa espresso riferimento ai periodi di astensione, la quale presuppone l’esistenza di un rapporto di lavoro)”*.

Un esempio di tipologia che si riscontra frequentemente è quello relativo ai **periodi - al di fuori del rapporto di lavoro - corrispondenti all’astensione obbligatoria per maternità (art. 25 del D.lgs. n. 151/2001)**. Tali periodi ancorché utili ai fini del diritto della pensione anticipata, **non sono utili per evitare la penalizzazione della pensione**.

Tra i periodi collocati al di fuori del rapporto di lavoro che comportano penalizzazione vengono evidenziati dall’Inps – richiamando la Nota della Presidenza del Consiglio - il congedo per le cure termali, i periodi per congedo matrimoniale, i giorni di sciopero, ecc. (*istituti a carattere facoltativo*), mentre fra quelli non penalizzanti vengono citati i periodi relativi alle ferie (*godimento per fruizione obbligatoria*).

Indicazioni operative

Il quadro che oggi si presenta appare quindi ancora incerto e in alcune situazioni continuiamo ad imbatterci nella valutazione di periodi sui quali c’è una interpretazione non uniforme. Non mancano poi i casi caratterizzati dall’impossibilità oggettiva di riscontro da parte dell’Istituto previdenziale (*soprattutto nell’ambito ex Inpdap e nel caso si tratta di periodi molto remoti*).

A fronte di questa situazione occorrerà procedere con la dovuta cautela e fornendo la più corretta informazione circa le scelte del lavoratore. Rammentiamo che la penalizzazione non opera in relazione all’entità del periodo, bensì alla tipologia del periodo. Estremizzando, in presen-

za di una sola settimana di contribuzione (*o un solo giorno laddove il requisito di contribuzione vada accertato in giorni*) riferita ad un periodo di assenza dal lavoro non equiparato al servizio effettivo si rischia di vedersi liquidato, per sempre, un importo di pensione penalizzato tanto più quanto più si è lontani dal compimento del 62° anno di età.

Come sapete, in alcuni casi potrà risultare conveniente per il lavoratore differire il pensionamento scartando la contribuzione che comporta la penalizzazione e aggiungendo quella da servizio effettivo (*o i periodi equiparati di cui sopra*).

Detto ciò gli assistiti dovranno essere messi formalmente al corrente delle ricadute a fronte di particolari periodi che potranno incidere sulla penalizzazione dell'importo pensionistico. Al riguardo è opportuno che l'assistito sottoscriva una **“dichiarazione di presa d'atto dell'informativa ricevuta”** del seguente tenore e che andrà conservata agli atti:

DICHIARAZIONE

il sottoscritto xxxx xxxx (generalità) dichiara di essere stato informato in merito a quanto dispone la legge nel caso di accesso alla pensione anticipata prima del compimento dei 62 anni di età, nonché della propria particolare situazione contributiva che vede all'interno delle anzianità contributive utili per il diritto alla pensione anticipata la presenza di particolari periodi che potrebbero comportare la penalizzazione. Dichiara altresì di essere stato informato circa la possibilità di differire il pensionamento, evitando in tal modo la predetta penalizzazione.

Data e Firma

Fraterni saluti.

Area Assistenza e Tutela ITAL Uil
Michele Zerillo

10) Locandina informativa congiunta ITAL – UIL FPL
su avvio campagna di rettifica delle posizioni assicurative R.V.P.A.

ESTRATTO DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA PER GLI ISCRITTI EX INPDAP

L'estratto contributivo contiene tutte le informazioni in possesso dell'Inps - gestione dipendenti pubblici. **La tua situazione pensionistica** aggiornata alla data di prelievo dell'estratto!
Per il personale degli enti locali /Sanità è previsto a partire dal 4° trimestre 2014.



L'INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI
Ti chiede di **controllare le informazioni** contenute nella tua posizione assicurativa!



ITALUIL

Per un attento controllo e per le eventuali correzioni rivolgiti al patronato e alla Uil Fpl che ti **assisteranno gratuitamente**, potrai avere tutte le informazioni su quando potrai andare in pensione e quanto prenderai!



Inizia ora a verificare il tuo estratto e a **preparare la documentazione** per l'eventuale modifica.
La Uil Fpl e l'Ital sono a tua disposizione per eventuali informazioni.



ITAL UIL

Istituto di Patronato per l'assistenza e la tutela socio-previdenziale dei lavoratori, dei pensionati e dei cittadini in Italia e all'estero



UNIAT

Organizzazione impegnata sulle tematiche della casa e del territorio



CAF UIL

Centro autorizzato per l'assistenza fiscale e interventi collegati



ISTITUTO PROGETTO SUD

Per la promozione della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo



EUROSERVIZI

Servizi Finanziari, Assistenza e consulenza in materia di finanziamenti



UIM

Tutela dei diritti e degli interessi degli italiani all'estero



APA

Associazione per i diritti degli anziani



ISS

Strumento culturale, di natura promozionale e di ricerca, nonché a tutela del patrimonio storico della UIL e del movimento sindacale in genere



ADOC

Associazione per la difesa e l'orientamento del Consumatore



UIL PENSIONATI UFFICIO H

Servizio di prima assistenza informativa rivolto a tutti i cittadini con disabilità e loro famiglie



ANCS

Per l'organizzazione e la promozione delle attività nel settore della cooperazione e cooperazione sociale



MOBBING E STALKING

Centro di ascolto contro tutte le violenze



ENFAP

Per la promozione e lo sviluppo dell'attività di formazione e riqualificazione professionale



UIL PARI OPPORTUNITÀ

Politiche di genere, per l'in dividuazione, la verifica e l'attuazione delle politiche di genere



ARCADIA CONCILIA

Servizio che opera nella mediazione e conciliazione civile



UIL ARTIGIANATO

Organizzazione dei lavoratori dell'artigianato



FITEL

Assicurazioni e piani di assistenza finanziaria



UIL FRONTALIERI

Organizzazione dei lavoratori di frontiera che svolgono attività lavorativa all'estero



LABORFIN

Assicurazioni e piani di assistenza sanitaria



C.I.Q.

Organizzazione della Uil tra i quadri nelle categorie



Progetto grafico e impaginazione
Studio Vitale

Stampa
Idea10 - Terracina (LT)

Finito di stampare
Settembre 2014

